

XIX legislatura

A.S. 452:

**"Conversione in legge del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, recante
disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi"**

Gennaio 2023

n. 21



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 452: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"». NL21, gennaio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1, commi 1 e 2 (<i>Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	1
Articolo 1, comma 3 (<i>Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato</i>).....	2
Articolo 1, comma 4 (<i>Proroga del termine per l'assunzione di 102 unità da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy (Lett.a); Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali di personale del Ministero dell'interno (Lett. b); Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali di personale dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze (Lett. c)</i>).....	3
Articolo 1, comma 5 (<i>Proroga del termine per l'assunzione da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy di trenta unità per l'attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d'impresa</i>)	5
Articolo 1, comma 6 (<i>Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni</i>).....	5
Articolo 1, comma 7 (<i>Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca</i>).....	7
Articolo 1, comma 8 (<i>Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	7
Articolo 1, commi 9-11 (<i>Differimento di termini per assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari (co. 9); Proroga per assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa) (co. 10); Assunzioni Arsenale militare di Taranto (co. 11)</i>).....	8
Articolo 1, commi 12-14 (<i>Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato (co.12-13); Procedure concorsuali dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze per la Giustizia Tributaria (co.14)</i>).....	9
Articolo 1, comma 15 (<i>Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno</i>)	10
Articolo 1, commi 16 e 17 (<i>Proroghe relative al Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste</i>).....	10
Articolo 1, comma 18 (<i>Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura</i>).....	11
Articolo 1, comma 19 (<i>Stabilizzazione degli assistenti sociali</i>).....	12
Articolo 1, comma 20 (<i>Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello regionale e locale</i>).....	12
Articolo 1, comma 21 (<i>Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR</i>).....	13
Articolo 1, comma 22 (<i>Contratti di collaborazione per tutoraggio presso la Scuola nazionale dell'amministrazione</i>).....	13
Articolo 2, comma 1 (<i>Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati (autocertificazione cittadini non UE)</i>).....	14
Articolo 2, comma 2, lett. a) (<i>Proroga validità graduatorie vigili del fuoco per personale volontario del Corpo</i>).....	15
Articolo 2, comma 2, lettera b) (<i>Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito (art. 2, co. 3, DL 228/2021)</i>)	15

Articolo 2, comma 2, lett. c) e comma 9 (<i>Proroga utilizzo risorse del contributo economico di personale Forze armate, polizia e VVFF</i>).....	16
Articolo 2, comma 3 (<i>Proroga della graduatoria di un concorso pubblico per la qualifica di vigile del fuoco</i>).....	18
Articolo 2, comma 4 (<i>Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni</i>)	18
Articolo 2, commi 5 e 6 (<i>Impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria</i>)	19
Articolo 2, commi 7 e 8 (<i>Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina</i>)	19
Articolo 3, comma 1 (<i>Proroga della presentazione della dichiarazione IMU 2021</i>)	26
Articolo 3, comma 2 (<i>Fatturazione elettronica operatori sanitari</i>).....	26
Articolo 3, comma 3 (<i>Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</i>).....	27
Articolo 3, comma 4 (<i>Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive</i>)	27
Articolo 3, comma 5 (<i>Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa</i>)	28
Articolo 3, comma 6 (<i>Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria</i>).....	28
Articolo 3, comma 7 (<i>Proroga dell'operatività della Commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande rivolte al Fondo indennizzo risparmiatori</i>)	30
Articolo 3, comma 8 (<i>Ammortamento costi per le imprese</i>)	31
Articolo 3, comma 9 (<i>Disposizioni in materia di riduzione di capitale società in perdita</i>)	32
Articolo 3, comma 10 (<i>Limiti alle retribuzioni della Fondazione Enea Tech e Biomedical</i>)	32
Articolo 4, comma 1 (<i>Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>)	34
Articolo 4, comma 2 (<i>Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)</i>).....	35
Articolo 4, comma 3 (<i>Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario</i>)	35
Articolo 4, commi 4 e 9 (<i>Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro flessibile presso AIFA</i>)	36
Articolo 4, comma 5 (<i>Crediti formativi per la formazione continua in medicina</i>)	39
Articolo 4, comma 6 (<i>Ricetta elettronica</i>).....	39
Articolo 4, commi 7-8 (<i>Finanziamento all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei LEA (comma 7); Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (comma 8)</i>)	40
Articolo 5, comma 1 (<i>Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici</i>).....	41
Articolo 5, commi 2, 5 e 6 (<i>Proroga di termini in materia di istruzione e merito</i>)	41
Articolo 5, comma 3 (<i>Proroga del termine per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica</i>).....	42
Articolo 5, comma 4 (<i>Proroga del regime giuridico transitorio del finanziamento degli ITS Academy</i>)	47

Articolo 5, comma 7 (<i>Progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative</i>)	47
Articolo 5, comma 8 (<i>Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie</i>).....	48
Articolo 5, comma 9 (<i>Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici</i>)	48
Articolo 5, comma 10 (<i>Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione</i>)	52
Articolo 5, comma 11 (<i>Proroga della deroga al requisito del necessario svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo</i>).....	52
Articolo 6, comma 1 (<i>Assegni di ricerca</i>)	53
Articolo 6, comma 2 (<i>Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria</i>)	53
Articolo 6, comma 3 (<i>Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica</i>)	54
Articolo 6, comma 4 (<i>Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM</i>)	54
Articolo 6, comma 5 (<i>Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico</i>).....	55
Articolo 6, commi 6 e 7 (<i>Proroga di termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (Co.6); Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR (Co. 7)</i>).....	55
Articolo 6, comma 8 (<i>Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023</i>)	56
Articolo 7, comma 1 (<i>Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche</i>)	57
Articolo 7, comma 2 (<i>Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche</i>)	57
Articolo 7, commi 3 e 4 (<i>Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»</i>)	58
Articolo 7, comma 5 (<i>Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</i>)	59
Articolo 7, commi 6 e 7 (<i>Grande Progetto Pompei</i>).....	60
Articolo 8, commi 1 e 2 (<i>Proroghe termini in materia di Amministrazione penitenziaria</i>)	61
Articolo 8, comma 3 (<i>Proroghe termini in materia di Convenzioni con i Comuni per gli Uffici Giudiziari</i>)	61
Articolo 8, comma 4 (<i>Mobilità del personale dell'Amministrazione giudiziaria</i>)	62
Articolo 8, commi 5 -7 (<i>Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari</i>)	63
Articolo 8, comma 8 (<i>Disposizioni in materia di giustizia civile</i>)	65
Articolo 8, comma 9 (<i>Disposizioni in materia di spese di giustizia</i>)	65
Articolo 8, comma 10-11 (<i>Personale dell'Amministrazione giudiziaria per l'attuazione del PNRR</i>).....	66
Articolo 9 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	68

Articolo 10, commi 1-8 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>).....	74
Articolo 10, commi 9-10 (<i>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese, per Lampedusa e Linosa</i>).....	79
Articolo 10, comma 11 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>).....	80
Articolo 11, comma 1 (<i>Contingente a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico</i>)	81
Articolo 11, comma 2 (<i>Assunzioni Ministero ambiente (posizioni dirigenziali)</i>)	82
Articolo 11, comma 3 (<i>Assunzioni Ministero ambiente</i>).....	82
Articolo 11, comma 4 (<i>Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoletto</i>).....	83
Articolo 11, comma 5 (<i>Disposizioni per la perimetrazione dei Siti di interesse Nazionale</i>).....	84
Articolo 11, comma 6 (<i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i>)	84
Articolo 11, comma 7 (<i>Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>)	85
Articolo 11, comma 8 (<i>Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale</i>)	85
Articolo 12 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>).....	86
Articolo 13, comma 1 (<i>Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	89
Articolo 13, commi 2-3 (<i>Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>).....	90
Articolo 13, comma 4 (<i>Tecnopolo di Bologna</i>).....	91
Articolo 13, comma 5 (<i>Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari in aree di crisi</i>)	91
Articolo 14 (<i>Rinnovo Consiglio magistratura militare</i>).....	92
Articolo 15 (<i>Proroga di termini in materia di agricoltura</i>)	93
Articolo 16, commi 1-2 (<i>Lavoro sportivo ed enti sportivi</i>).....	94
Articolo 16, comma 3 (<i>Proroga del mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo</i>).....	95
Articolo 16, comma 4 (<i>Proroga concessioni demaniali marittime, lacuali o fluviali per le società e associazioni sportive</i>)	96
Articolo 16, comma 5 (<i>Trattenimento indennità per i collaboratori sportivi da parte di Sport e salute S.p.A.</i>)	97
Articolo 17 (<i>Disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni</i>)	98
Articolo 18 (<i>Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina</i>).....	100
Articolo 19 (<i>Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania</i>)	102
Articolo 20 (<i>Proroga di termini in materia di politiche per il mare</i>)	103

Articolo 21 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza</i>).....	104
Articolo 22 (<i>Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19</i>).....	105

Articolo 1, commi 1 e 2
(Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni inizialmente fissato al 2013, di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

La RT ribadisce che la disposizione reca la proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228/2012.

La disposizione intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, si limita a prorogare al 31 dicembre 2023 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe chiarito in quali termini si applichi a dieci anni di distanza la proroga della possibilità di assumere nel 2013 con percentuali innalzate dal 20 al 50 per cento della spesa relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Pertanto, andrebbe confermato che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale, nonché richieste rassicurazioni in merito all'assenza di riflessi immediati sui tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente, a ragione della rimodulazione delle originarie autorizzazioni di spesa.

In proposito, si osserva che le istruzioni metodologiche formulate dal Dipartimento della R.G.S. in tema di formulazione delle previsioni a legislazione vigente da iscrivere nel bilancio di previsione 2022/2024¹, consentirebbero alle Amministrazioni il mantenimento in bilancio dei resti relativi ai budget assunzionali limitatamente a quelli maturati nell'ultimo quinquennio, dovendo ritenersi già andate in economia le eventuali dotazioni ancora residue relative ai budget assunzionali riguardanti le annualità

¹ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n.16 del 25 maggio 2021, "Previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022 — 2024 e Budget per il triennio 2022 — 2025. Proposte per la manovra 2022, Nota tecnica n. 1, pagina 20.

precedenti. In tale senso la norma in esame potrebbe produrre un ampliamento delle capacità assunzionali.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni "aggiuntive" nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. In tal senso: alla lettera a) al comma 2 del citato articolo, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato è prorogato al 31 dicembre 2023, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2013-2021; alla lettera b) al comma 4, si prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, già adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2023.

La RT evidenzia sulla lettera a) che ivi si dispone la proroga delle assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni assumere personale delle PP.AA. a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2020.

Rileva che la disposizione prevede di differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili.

Pertanto, assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla lettera b) rileva che la norma proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013.

La disposizione è volta a prorogare le autorizzazioni alle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni già formulate al comma 1.

Articolo 1, comma 3

(Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato)

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In tal senso, aggiorna l'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

La RT certifica che la disposizione reca la proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La disposizione prevede la proroga del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo in occasione della precedente proroga², dati i numerosi rinvii già intervenuti, andrebbero richiesti chiarimenti circa gli effetti della proroga in esame rispetto alle previsioni di spesa scontate dai tendenziali di spesa per il triennio 2022/2024 e a decorrere, ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 1, comma 4

(Proroga del termine per l'assunzione di 102 unità da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy (Lett.a); Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali di personale del Ministero dell'interno (Lett. b); Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali di personale dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze (Lett. c))

La lettera a), rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine di validità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 303 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che consente, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* di un contingente di complessive 102 unità di personale. Tali assunzioni sono comunque previste nei limiti della dotazione organica e sono finalizzate all'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico.

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno autorizzate dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

La lettera c) al comma 349, laddove si prevede che per le finalità di cui al comma 348 il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, fino a n.20 unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, il termine è prorogato entro il 31 dicembre 2023.

La RT evidenzia sulla lettera a) che ivi si dispone la proroga delle facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi. Rileva che la disposizione prevede che il termine per procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1,

² XVIII Legislatura, Nota di Lettura n. 289, pagina 3.

comma 303, della legge n. 145/2018 ed il conseguente termine di cui al successivo comma 304 per avvalersi del contingente pari a n.100 unità di personale non dirigenziale in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione trova copertura negli stanziamenti già previsti a regime nel fondo per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Quanto alla lettera b) evidenzia che trattasi della proroga delle facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno). La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della facoltà (attualmente fissata al 31 dicembre 2022) per il Ministero dell'interno di effettuare le assunzioni autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando le risorse finanziarie stanziare, a regime, a decorrere dall'anno 2021, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Sulla lettera c) (relativo all'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti di seconda fascia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) ribadisce che la disposizione prevede di prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per il reclutamento del personale dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 349 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili.

Pertanto, assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che la disposizione determina la salvaguardia delle procedure assunzionali già autorizzate nel 2018, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai budget assunzionali da ritenersi scontati ai sensi della legislazione vigente nell'ambito delle previsioni di stanziamento iscritte nel bilancio 2022/2024 e a decorrere.

Si rinvia alle considerazioni formulate al comma 1.

Articolo 1, comma 5

(Proroga del termine per l'assunzione da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy di trenta unità per l'attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d'impresa)

La disposizione reca la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* può assumere a tempo indeterminato n.30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d'impresa. In tal senso, aggiorna il comma 1 dell'articolo 36(*Adempimenti conseguenti all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436*) del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15(*Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424*), recante disposizioni in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, laddove le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».

La RT conferma che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del *Made in Italy* previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 6

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Il comma 6, modificando l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, proroga, intervenendo sul comma 162, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 le convenzioni di cui all'articolo 78 della legge n. 388 del 2000 sottoscritte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, appartenenti al bacino residuale dei LSU (lettera a)), nonché, intervenendo sul comma 495, dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (lettera b)).

La RT, in relazione alla lettera a), afferma che gli oneri, previsti per garantire il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l'intero 2023, nelle more dell'attuazione da parte delle regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori, sono a carico delle risorse statali del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. La RT prosegue assicurando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il dettato normativo dispone che gli oneri gravanti sul Fondo sociale

per l'occupazione e la formazione siano contenuti " *...nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

La RT precisa inoltre che l'onere derivante dalla proroga viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e ANPAL Servizi Spa con riferimento alla platea dei lavoratori attivi e sospesi. Per maggior completezza, si fornisce l'onere complessivo per l'anno 2022, determinato nei limiti di 8.023.423,50 euro, con i decreti direttoriali nn. 57/2022, 58/2022 e 90/2022.

In relazione alla lettera b), la RT evidenzia che l'ultimo DPCM 10 ottobre 2022 di riparto delle risorse ai sensi del comma 497 della legge n. 160 del 2019 è attualmente in fase di registrazione alla Corte dei conti. In sede di conferenza unificata nella seduta del 28 settembre 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul predetto DPCM con la raccomandazione di accogliere la richiesta di prorogare il termine fissato al 30 settembre 2022 per le stabilizzazioni in deroga alle dotazioni organiche. In ordine alla proroga delle convenzioni per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili e del termine previsto per le stabilizzazioni dei sopra citati LSU è già previsto un finanziamento strutturale, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione indicate nell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006, che a decorrere dal 2020 sono incrementate di 9 milioni di euro annui per effetto dell'articolo 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019, per complessivi 59 milioni di euro annui. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 497, della medesima legge n. 160 del 2019, le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), appunto destinate alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili. Peraltro, si precisa che il bacino dei lavoratori LSU è ad esaurimento per le progressive stabilizzazioni da parte degli enti interessati/utilizzatori.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si premette che l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione - peraltro ormai di prassi - non risulta espressamente previsto dalla norma ora oggetto di proroga, mentre sono effettivamente contenuti nel dispositivo il riferimento alla spesa storica e la clausola di neutralità finanziaria ai quali fa cenno la RT. In ogni caso, pur ipotizzando che la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione per il 2023 non sia stata determinata tenendo conto delle presenti necessità - per quanto complessivamente prevedibili -, l'entità dello stanziamento di detto Fondo e la sua ampia modulabilità, unitamente al contenuto importo dell'onere in questione (al massimo circa 8 milioni di euro), inducono a non sollevare rilievi in ordine alla lettera a).

Per quanto attiene alla lettera b), non si hanno osservazioni da formulare atteso che le assunzioni a tempo indeterminato degli LSU - in vista del prosciugamento del relativo bacino - sono disposte nel limite delle risorse disponibili a tal fine, come puntualmente ricostruito dalla RT e desumibile già dall'analisi dei commi 495-497 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 1, comma 7

(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca)

La norma aggiorna il comma 3-ter dell'articolo 3 (*Ripartizione delle strutture e degli uffici*), del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*), laddove è stabilito che il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2023, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La RT ribadisce che la norma interviene sulle facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università mediante apposite procedure concorsuali pubbliche.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento presso i ministeri dell'Istruzione e della Ricerca previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 8

(Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore vigenti. In tal senso, riformula il comma 7 dell'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale ha previsto (originariamente fino al 31 dicembre 2021) un termine per assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT conferma che le norme modificano il comma 7 dell'articolo 259 del DL 34/2020 in materia di programmazione delle assunzioni delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei VVFF, con riferimento sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da *turn-over*, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore.

Assicura che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di reclutamenti già provvisti di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 1, commi 9-11

(Differimento di termini per assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari (co. 9); Proroga per assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa) (co. 10); Assunzioni Arsenale militare di Taranto (co. 11)

Il comma 9 differisce al triennio 2022-2024 il termine per l'assunzione, da parte del Ministero della Difesa, di un contingente di n. 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, per arsenali e stabilimenti militari. Tale termine era riferito originariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio per l'anno 2021), al triennio 2019-2021.

Il comma 10 proroga per il triennio 2022-2024, l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della Difesa, prevista originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il 2021. La disposizione, nel modificare l'articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, proroga, per il triennio 2022-2024, l'autorizzazione per il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tale autorizzazione, nella formulazione previgente all'intervenuta proroga, era relativa al triennio 2021-2023.

Il comma 11 dispone la modifica il comma 1 dell'articolo 11 (*Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto*) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, prorogando al 2024 il termine entro cui il Ministero della difesa può procedere alle assunzioni di personale (già autorizzate e finanziate dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale dell'Arsenale militare di Taranto.

La RT evidenzia che le disposizioni sono volte a finalizzare le procedure di reclutamento - alcune delle quali già prossime alla conclusione - riguardanti il personale civile del Ministero della difesa, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla considerazione dei budget assunzionali contemplati nel bilancio 2022/2024 ai sensi della legislazione vigente.

Si rinvia alle considerazioni formulate sul comma 1.

Articolo 1, commi 12-14

(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato (co.12-13); Procedure concorsuali dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze per la Giustizia Tributaria (co.14))

Il comma 12 aggiorna il comma 1 dell'articolo 7-bis (*Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze*), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.*), in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».

Il comma 13 modifica il comma 10 dell'articolo 9 (*Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti*) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), laddove le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».

Il comma 14 aggiorna le lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 1 (*Disposizioni in materia di giustizia tributaria*), della legge 31 agosto 2022, n. 130 (*Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari*), laddove è stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché n.18 posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, il contingente di personale ivi indicato alle lettere a)-c). Il termine le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».

La RT certifica che le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14, prevedendo la proroga per l'anno 2023 dei termini entro cui il portare a compimento talune procedure di assunzione concesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzate al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e al perseguimento di obiettivi strategici, quali la programmazione degli investimenti pubblici, il monitoraggio degli interventi PNRR e la riforma della giustizia tributaria, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di procedure assunzionali già provviste di copertura finanziaria dal 2022, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 15
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno)

Il comma 15 consente l'espletamento fino al 31 dicembre 2022 di alcune procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno. In particolare, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 il termine per lo svolgimento delle procedure concorsuali autorizzate con tre distinti provvedimenti. In tal senso, dispone che le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonché ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.

La RT evidenzia che ivi prevedendosi che le procedure concorsuali per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 del Ministero dell'Interno già autorizzate con i d.d.P.C.M. 24 aprile 2018, 20 agosto 2019 e 29 marzo 2022 possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai budget assunzionali considerati nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024 e a decorrere.

Articolo 1, commi 16 e 17
(Proroghe relative al Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste)

Il comma 16 prevede che le assunzioni delle unità di personale già autorizzate per l'anno 2022 ai sensi del comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) possono essere effettuate anche nell'anno 2023. La disposizione richiamata prevede che al fine di assicurare i necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, dell'ippica, della pesca e forestale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo i

principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui 58 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 28 unità nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unità nell'Area II, posizione economica F2, e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022, 23.

Il comma 17 consente di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo 6 del D.P.C.M. ha autorizzato il MASAF ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul budget derivante dal cumulo delle risorse da cessazione degli anni 2016, 2017 e 2018 - budget 2017, 2018 e 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, le unità di personale indicate nella tabella 6 allegata al provvedimento (pari a 44 unità di personale).

La RT certifica che le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi in ordine ai budget assunzionali considerati nell'ambito delle previsioni di stanziamento iscritte nel bilancio 2022/2024.

Articolo 1, comma 18

(Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo entro cui il Ministero della cultura, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) ex art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001 fino al 15% del totale, anziché fino al 10%. In tal senso, modifica l'art. 24, comma 3, primo periodo, del D.L. 104/2020, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui il MIC, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 del medesimo articolo, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) ex art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001 fino al 15% del totale, anziché nel limite generale del 10% previsto dall'art. 1, comma 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019. Peraltro, a norma dell'art. 1-bis, comma 7, del D.L. 80/2021, la misura massima del 15% può essere incrementata fino a 1/3, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR (cfr. l'apposito dossier per approfondimenti).

La RT rileva che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzioni del Ministero della cultura già maturate alla data del 31 dicembre 2022 e disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 19 ***(Stabilizzazione degli assistenti sociali)***

La norma proroga, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo "determinato", deve aver maturato o maturare, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, al fine della possibilità di stabilizzazione presso la relativa pubblica amministrazione.

La RT afferma che la disposizione reca la proroga necessaria per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi sociali comunali, e in particolare della presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali, e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che la norma oggetto di proroga consente alle amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 20 ***(Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello regionale e locale)***

La disposizione aggiorna il comma 1 dell'articolo 13-ter (*Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*), laddove le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

La RT conferma che la disposizione riguarda l'introduzione da parte del legislatore con l'articolo 13 ter del d.l. 4/2022 di un regime differenziato di inconferibilità e

incompatibilità per i componenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione cui possono dunque essere conferiti incarichi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 39/2013 fino al 31 dicembre 2022.

La disposizione che proroga tale termine al 31 dicembre 2023, ha la finalità di eliminare la disparità di trattamento per i componenti degli organi elettivi dei Comuni che andassero ad elezioni nel 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione prorogata, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 21

(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR)

La norma estende all'anno 2023 un'autorizzazione ad assumere n.30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno. Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi ai progetti previsti dal PNRR.

La RT conferma che la norma dispone l'aggiornamento della autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 le relative assunzioni, previste per il gennaio 2023, trovano già copertura finanziaria per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che le assunzioni a t.d. in questione sono già provviste di copertura finanziaria per il quadriennio 2023/2026, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 22

(Contratti di collaborazione per tutoraggio presso la Scuola nazionale dell'amministrazione)

La norma posticipa al 31 marzo 2023 il termine dell'autorizzazione per la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio.

La RT conferma che la norma reca la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei tutor della SNA fino all'esito della apposita procedura di selezione indetta con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 74 del 16/09/2022 e all'assunzione in servizio delle “n.28 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1,“ previste dall'articolo 12, comma 1, lett. c) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Evidenzia che la selezione, tutt'ora in corso, non sarà completata entro il corrente anno a seguito dei ritardi nella procedura dovuti alla necessità di sostituire un componente della Commissione. Alla proroga dei contratti in questione la SNA provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la SNA è dotata di autonomia contabile e di bilancio, andrebbe confermato che il differimento del termine di effettuazione dei reclutamenti ivi previsti al 2023, sia compatibile con il budget assunzionale considerato nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio per il triennio 2022/2024.

Articolo 2, comma 1

(Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati (autocertificazione cittadini non UE))

La disposizione reca la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. A tal fine, aggiorna il comma 4-*quater* dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

La RT conferma che la norma prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, del termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia.

Evidenzia che la disposizione ha lo scopo di consentire sino al 31 dicembre 2023 ai competenti Uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di non dover provvedere al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno in favore di stranieri sulla sola scorta di dichiarazioni sostitutive rese dai diretti interessati.

L'intervento si rende necessario nelle more dell'implementazione e relativa interoperabilità delle banche dati in materia di certificati del casellario giudiziale italiano, iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dati anagrafici e di stato civile, certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, nonché di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Assicura che la disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 2, lett. a)

(Proroga validità graduatorie vigili del fuoco per personale volontario del Corpo)

La disposizione, alla lettera a), reca la proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

La RT evidenzia che la disposizione di cui alla lettera a) (validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento) presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il differimento in esame si conforma al limite massimo di un quinquennio previsto dal comma 3 dell'articolo 3, del decreto legge n. 56/2019, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che i reclutamenti in esame sono effettuati nel pieno rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile delle amministrazioni interessate.

Articolo 2, comma 2, lettera b)

(Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito (art. 2, co. 3, DL 228/2021))

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi "extra-UE" (qual è, dopo la "Brexit", il Regno Unito) possono

condurre veicoli sul territorio italiano, a condizione di non essere residenti in Italia da oltre un anno, decorso il quale devono munirsi della patente italiana. Pertanto, si consente ai titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito, residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2021, di poter circolare sul territorio italiano, fino al 31 dicembre 2023

La RT afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2, comma 2, lett. c) e comma 9
(Proroga utilizzo risorse del contributo economico di personale Forze armate, polizia e VVFF)

Il comma 2, lettera c) estende all'anno 2023 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.

Il comma 9 prevede che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT certifica che la disposizione di cui alla lettera c) è diretta a conservare, per il 2023, le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2022

L'art. 74-bis ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il “*Fondo destinato alla concessione di contributi economici in favore dei familiari de personale delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco, deceduto in quanto impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. La proposta autorizza la conservazione delle risorse necessarie per la corresponsione del contributo ai beneficiari per i quali si è in attesa della conclusione del procedimento amministrativo per euro 600.000.

L'art. 74-ter ha istituito un fondo destinato ad erogare un contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19.

La proposta autorizza la conservazione delle risorse non utilizzate nel 2022 per 500.000 euro in favore dei residuali soggetti che abbiano presentato istanza.

Il successivo comma 9 riporta la copertura finanziaria prevedendo che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto							
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
9	Conservazione risorse per contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze Armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza COVID	s	c															
9	Riduzione Tabella A Interno	s	c		-0,500						-0,500							
9	Riduzione Tabella A Difesa	s	c		-0,500						-0,500							
9	Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DI n. 154/2008	s	k															

Al riguardo, va osservato che la proroga consente la conservazione nel 2023 delle risorse non spese nel 2022, in deroga all'ordinaria disciplina di contabilità per cui le risorse correnti non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economie, senza possibilità di trasporto all'esercizio successivo.

Per i profili di copertura si rileva che il ricorso alla compensazione a carico del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali non si presenta in linea con la disciplina contabile vigente: atteso che la dotazione del relativo capitolo è classificato come in conto capitale (a fronte di un onere che la norma qualifica espressamente come di parte corrente).

Articolo 2, comma 3

(Proroga della graduatoria di un concorso pubblico per la qualifica di vigile del fuoco)

La disposizione proroga fino al 30 giugno 2023 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018.

La RT riferisce che la norma reca la proroga della validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 4

(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine stabilito dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, trattandosi di verifiche prevalentemente a carico di enti pubblici, andrebbe chiarito se la necessità di un'ulteriore proroga dei termini discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e se quindi vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme.

Articolo 2, commi 5 e 6
(Impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

Le disposizioni prorogano fino al 31 dicembre 2023 l'esonero per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011).

La RT evidenzia che le proroghe ivi previste, concernenti i corsi di formazione e il requisito abilitativo prescritto per le guardie giurate imbarcate con compiti antipirateria, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, commi 7 e 8
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

Le disposizioni consentono di utilizzare anche per l'anno 2023 lo stanziamento autorizzato dall'articolo 13-*bis* del D.L. 21/2022 per il solo anno 2022, finalizzato ad erogare un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

In particolare, il comma 7 aggiorna in più punti il comma 1 dell'articolo 31-*bis* (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il comma 8 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 7 si provveda, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT prevede che la disposizione prevede la rimodulazione delle misure recate dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, allo scopo di consentire al Commissario delegato la prosecuzione dell'attività in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Le predette risorse finanziarie sono tali da assicurare, per il periodo 1.01.2023-3.03.2023, sia il rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (di seguito "MSNA") provenienti dall'Ucraina in strutture

autorizzate o accreditate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (di seguito "strutture autorizzate o accreditate") o destinatari della misura dell'affidamento familiare, sia la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato, secondo quanto previsto dal cennato articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022.

Oneri necessari per i rimborsi ai Comuni periodo 1.01.2023-3.03.2023

Se per i profughi provenienti dall'Ucraina adulti singoli ovvero componenti nuclei familiari si è rilevata una costante tendenza in incremento del numero di coloro che nel 2022 sono stati accolti nei centri governativi di accoglienza o in strutture della rete S.A.I., per i MSNA provenienti da quel territorio si è registrata una tendenza in incremento di quelli presenti in strutture autorizzate o accreditate o dati in affido familiare solo fino al mese di settembre 2022 ed una successiva inversione in decremento iniziata nel mese di ottobre 2022 e stabilmente proseguita fino al mese di dicembre 2022, come risulta dalla seguente tabella nella quale sono riportati i dati numerici riferiti al primo giorno di ciascun mese dell'anno in corso.

MESE 2022	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE
28 febbraio	22	0
marzo	39	51
aprile	566	99
maggio	2.952	556
giugno	4.099	907
luglio	4.384	933
agosto	4.494	939
settembre	4.540	878
ottobre	4.460	821
novembre	4.328	786
dicembre	4.271	782

Se, per esigenze prudenziali, si ipotizza che nel periodo dal 1° gennaio al 3 marzo 2023 il dato numerico dei MSNA accolti o in affido familiare rimanga invariato rispetto a quello registrato alla data del 1.12.2022 nonostante la menzionata tendenza in decremento registrata sin dal mese di ottobre 2022, considerato che il rimborso che può essere corrisposto ai Comuni è pari, nel massimo, ad euro 100 per i MSNA presenti in strutture autorizzate o accreditate e che, per i MSNA in affidamento familiare, il limite massimo del rimborso è pari ad euro 20, l'onere complessivo dei rimborsi dovuti ai Comuni per il periodo dall'1.01.2023 al 03.03.2023 è pari ad euro 10.144.440,00 determinato secondo la seguente formula.

$[4.271 \text{ (MSNA supposti in affido al 1.01.2023)} \times 20 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 62 \text{ (giorni compresi nel periodo 1.01.2023-3.03.2023)} \text{ (euro 5.296.040,00)}] + [782 \text{ (MSNA supposti in strutture autorizzate o accreditate al 1.01.2023)} \times 100 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 62 \text{ (giorni compresi nel periodo 1.01.2023-3.03.2023)} \text{ (euro 4.848.400,00)}] = \text{euro 10.144.440,00}$

Oneri necessari per funzionalità struttura di supporto periodo 1.03.2023-3.03.2023

Ai predetti oneri vanno addizionati quelli necessari ad assicurare la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato per il medesimo periodo 1.01.2023-03.03.2023, riguardanti le seguenti voci di costo:

- Contingente massimo di 7 (sette) unità di personale assunte tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni lavorative con contratto a termine;
- 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all'Area I del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro "Ministeri funzioni centrali" alle quali è riconosciuta un'indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto (cfr. articolo 1, comma 3, dell'OCDPC n. 898 del 2022).

Per determinare il costo del personale da assumere con contratto a termine, si assume quale parametro di riferimento il costo mensile *pro capite* determinato con riferimento ai prestatori di lavoro interinale assunti per la procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, aggiornato alla luce del vigente C.C.N.L., stipulato il 9 maggio 2022, (Categoria Area II-F2), pari a € 3.929,88.

L'importo complessivo per l'impiego di 7 (sette) prestatori di lavoro interinale, calcolato su circa 2 (due) mesi (1° gennaio 2023 - 3 marzo 2023), ammonta, quindi, a € 55.018,32 secondo il seguente computo:

$$€ 3.929,88 \text{ (euro)} \times 7 \text{ (unità di personale)} \times 2 \text{ (mesi)} = € 55.018,32$$

Per quanto riguarda il personale di livello dirigenziale non generale, si prevede l'impiego n. 7 dirigenti della carriera prefettizia e n. 3 dirigenti di Area I CCNL Ministeri funzioni centrali.

In relazione al personale della carriera prefettizia si prevede una spesa complessiva per 7 unità per il periodo 01.01.2023-03.03.2023, per un importo pari a € 7.522,62

Tale importo è stato calcolato moltiplicando l'importo individuale mensile del 25% dell'indennità di posizione pari a € 537,33 (calcolato sulla base di una media delle indennità di posizione riconosciute alle diverse fasce economiche dei dirigenti prefettizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70) x 7 (unità di personale) x 2 (mesi) = euro 7.522,62

Per i dirigenti di Area I CCNL Ministeri – Funzioni centrali, si prevede una spesa complessiva per 3 unità, per il periodo 01.01.2023-03.03.2022, pari ad € 5.323,14.

Tale importo è stato calcolato moltiplicando l'importo individuale mensile del 25 % dell'indennità di posizione dei predetti Dirigenti (previsto dal contratto collettivo di settore vigente), pari ad euro 887,19 x 3 (unità di personale) x 2 (mesi) = euro 5.323,14.

Oneri totali per esercizio funzioni Commissario delegato periodo 1.01.2023-3.03.2023

L'ammontare complessivo delle risorse necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni del Commissario delegato per il periodo 1.01.2023-03.03.2023 è, pertanto, pari ad euro 10.212.304,08

Si riepiloga, di seguito, l'onere finanziario complessivo derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.

Rimborsi ai Comuni		
	MSNA Affidamento familiare	€ 5.296.040,00
	MSNA in Strutture autorizzate/accreditate	€ 4.848.400,00
	Totale	€ 10.144.440,00
Struttura di supporto		
	Contingente prestatori di lavoro interinale	€ 55.018,32
	personale di livello dirigenziale non generale della carriera prefettizia	€ 7.522,62
	dirigenti di Area I CCNL Ministeri – Funzioni centrali	€ 5.323,14
	Totale	€ 67.864,08
Oneri complessivi Commissario delegato		€ 10.212.304,08

La copertura finanziaria degli oneri necessari per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato per il periodo dall'1.01.2023 al 03.03.2023, determinati complessivamente in euro 10.212.304,08, è assicurata dalle risorse già disponibili a legislazione vigente per le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina di cui al citato articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022.

Infatti, il risparmio di spesa che si prevede di realizzare nel 2022 nell'impiego delle cennate risorse assegnate per assicurare le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina è sufficiente a garantire la predetta copertura finanziaria, come di seguito illustrato.

Se si tiene conto del numero dei MSNA accolti in strutture autorizzate o accreditate ovvero in affidamento familiare registrato al primo giorno di ciascun mese del 2022, l'ammontare delle richieste di rimborso che i Comuni potranno presentare in relazione a tutto il corrente anno possono essere stimate in euro 41.587.440,00 come risulta, in dettaglio, nella seguente tabella.

MESE 2022	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE	TOTALE POTENZIALE ESBORSO PER AFFIDI	TOTALE POTENZIALE ESBORSO PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURE	TOTALE POTENZIALE ESBORSO PER AFFIDI E ACCOGLIENZA IN STRUTTURE
28 febbraio	22	0	440,00	0	440,00
marzo	39	51	24.180,00	158.100,00	182.280,00
aprile	566	99	339.600,00	297.000,00	636.600,00
maggio	2.952	556	1.830.240,00	1.723.600,00	3.553.840,00
giugno	4.099	907	2.459.400,00	2.721.000,00	5.180.400,00
luglio	4.384	933	2.718.080,00	2.892.300,00	5.610.380,00
agosto	4.494	939	2.786.280,00	2.910.900,00	5.697.180,00
settembre	4.540	878	2.724.000,00	2.634.000,00	5.358.000,00
ottobre	4.460	821	2.765.200,00	2.545.100,00	5.310.300,00
novembre	4.328	786	2.596.800,00	2.358.000,00	4.954.800,00
dicembre	4.271	782	2.648.020,00	2.424.200,00	5.072.220,00
Totale					41.556.440,00

A tale spesa, relativa alle potenziali richieste di rimborso dei Comuni in relazione all'anno 2022, vanno aggiunte quelle necessarie per la funzionalità della struttura di supporto per il medesimo anno, il cui ammontare è determinato dall'articolo 31-*bis* del citato decreto-legge n. 21/2022 in euro 237.701,00.

Pertanto, l'onere complessivo presunto per l'esercizio delle funzioni del Commissario delegato per l'anno 2022 ammonta ad euro 41.794.141,00 secondo la seguente formula:

Euro 41.556.440,00 (spese presunte rimborso ai Comuni 2022) + euro 237.701,00 (spese 2022 relative a struttura di supporto) = euro 41.794.141,00.

Il risparmio di spesa per l'anno 2022 sarà pari ad euro 16.774.049,00, importo corrispondente alla differenza tra euro 58.568.190,00 (stanziamento di risorse per il 2022 ai sensi art. 31-*bis* del citato decreto-legge 21/2022) ed euro 41.794.141,00 (spesa stimata per il 2022), sufficiente ad assicurare la totale copertura dei costi derivanti dall'attuazione della disposizione in commento, pari ad euro 10.212.304,08.

Come indicato dal comma 8, alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale e di maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
7	Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina- rimborsi costi ai Comuni	s	c						10,144					10,144		
7	Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina- rimborsi costi ai Comuni-struttura di supporto	s	c						0,068					0,068		
7	Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina- rimborsi costi ai Comuni-struttura di supporto-effetti riflessi	e	t/c						0,006					0,006		
8	Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del Dl n. 154/2008	s	k						-10,212					-10,212		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando l'esposizione in RT dei dati e parametri, nonché delle ipotesi considerate ai fini della quantificazione degli oneri relativi al prosieguo, per il primo bimestre 2023, dell'accoglienza dei profughi minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a fronte di quelli a suo tempo indicati³, appare indispensabile la richiesta di alcuni chiarimenti alla luce dei *caveat* previsti per i contenuti della RT dall'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità.

³ XVIII Legislatura, Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 maggio 2022, RT passaggio A.S. 2564, pagine 55-56.

Andrebbero preliminarmente richiesti elementi a conferma della prudenzialità del dato assunto dalla RT circa i minori stranieri non accompagnati (MSNA) che si prevede arrivino nel territorio nazionale nel periodo in questione (primo bimestre 2023).

Quanto ai parametri di valore unitari considerati dalla RT (nel massimo, pari ad euro 100 per i MSNA presenti in strutture autorizzate o accreditate e a max 20 euro per i MSNA in affidamento familiare), e in relazione ai periodi di permanenza previsti dalla RT, nulla da osservare.

In merito poi agli oneri previsti per assicurare la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato per il medesimo primo bimestre 2023, nulla avendo a riferire in merito alla platea delle unità considerate dalla RT (n. 7 unità non dirigenziali da Agenzie di somministrazione e n.10 unità dirigenziali (Area I o carriera prefettizia)) e pur ritenendo congrui i parametri a valore considerati a tal fine nel calcolo degli oneri dalla RT, andrebbero comunque richieste delucidazioni in merito alla composizione prevista del contingente di personale dirigenziale dell'Area I (n. 3 unità) e della carriera prefettizia (n. 7 unità) nonché rassicurazioni circa l'applicabilità a tali incarichi di unità di personale dirigenziale già previste in organico, e in considerazione dei fabbisogni previsti ai sensi della legislazione vigente dalle rispettive Amministrazioni.

Quanto ai dati relativi agli effetti indotti per l'erario, puntualmente riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto, andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito alla compensazione del maggior onere previsto per il proseguimento dell'assistenza ai minori non accompagnati, la RT evidenzia poi che il risparmio di spesa che si prevede di realizzare nel 2022 nell'impiego delle risorse è di per sé sufficiente a garantire la predetta copertura finanziaria del nuovo onere. Tuttavia, si evidenzia che l'utilizzo per il 2023 di risorse inizialmente stanziato per il solo 2022, configura il sostanziale superamento del principio di "annualità" del bilancio.

A tale proposito, va evidenziato che stanziamenti di bilancio di parte corrente che in tutto o in parte non risultino formalmente corredati di impegno contabile al termine dell'esercizio, dovrebbero opportunamente formare oggetto di economie di spesa le quali, a rigore, dovrebbero essere già contemplate dai saldi tendenziali di finanza pubblica, essendo riferibili ad autorizzazioni legislative di spesa indicate per ciascuna delle annualità contemplate nel bilancio di competenza, in relazione ai capitoli corrispondenti. Pertanto, la riconosciuta possibilità di "trasporto" di quota parte delle risorse già stanziato, e non impegnate, anche alla copertura dei fabbisogni di spesa del nuovo esercizio, ovvero, la creazione di singolari autorizzazioni di spesa biennali, configurano perciò soluzioni che superano la competenza giuridica del bilancio. Parametro, quest'ultimo, che vede proprio nel principio di annualità il passaggio ineludibile che consente le possibilità di un puntuale raccordo tra stanziamenti di bilancio ed autorizzazioni legislative di spesa.

Quanto infine alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per cui si provvede, per un importo pari a 10.212.305 per l'anno

2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, occorre evidenziare che trattasi di risorse di cui andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti per le finalità in esame alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento.

Ad ogni modo, si segnala che la dotazione del relativo capitolo di bilancio reca previsione di stanziamento di sola cassa ed è classificato nell'ambito delle risorse in conto "investimenti" iscritte nel bilancio dello Stato.

Articolo 3, comma 1

(Proroga della presentazione della dichiarazione IMU 2021)

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, per la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali, relativa all'anno 2021.

La RT afferma che la proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell'anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 - Enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019) approvato con decreto del Direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022. Pertanto, la RT dichiara che la disposizione ha carattere procedurale e non ascrive effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 2

(Fatturazione elettronica operatori sanitari)

Il comma 2, novellando l'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 119 del 2018, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, estende al 2023 il divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al sistema tessera Sanitaria.

La RT evidenzia che la norma mira a garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di una norma di tipo procedurale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che nessun effetto è stato ascritto alla norma originaria e alle successive proroghe del divieto.

Articolo 3, comma 3 ***(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)***

Il comma 3, novellando l'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo n. 127 del 2015, posticipa dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il *dies a quo* della obbligatorietà del ricorso, da parte degli operatori sanitari, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di una norma di tipo procedurale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nessun effetto finanziario è stato ascritto alla norma di cui si dispone l'ulteriore differimento della entrata in vigore, tuttavia andrebbe chiarito se alla base del rinvio vi siano difficoltà organizzative nello svolgimento delle attività previste che richiedano maggiori risorse di personale.

Articolo 3, comma 4 ***(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)***

La norma proroga anche all'anno 2023 il blocco dell'adeguamento alla variazione degli indici ISTAT dei canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dal predetto Istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), sia dalle autorità indipendenti (inclusa la Consob) per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata, attualmente previsto per gli anni 2021 e 2022.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, atteso che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 5

(Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 all'acquisizione dell'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023, il termine per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa, in particolare a mezzo "buoni pasto", che nelle more di una riforma del settore, avvengono esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La RT afferma che la disposizione sostituisce il termine del 31 dicembre 2022 con la data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici (approvato in esame preliminare nel CdM del 16 dicembre 2022) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023. Per la RT la disposizione ha carattere procedurale e, pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, atteso che alla norma originaria non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 6

((Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria))

La norma differisce di un anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione - a regime - dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dal 1° gennaio 2028. La disposizione prevede di conseguenza che nel periodo transitorio, prorogato di un anno, la graduale riduzione dell'abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari comporti la cessazione dell'incarico al compimento dei 74, 73, 72, 71 anni. Si ricorda che la norma previgente prevedeva i seguenti limiti: 2023 - 74 anni; 2024 - 73 anni; 2025 - 72 anni; 2026 - 71 anni; 2027 - 70 anni.

La RT ribadisce che la norma introduce la necessaria modifica alla legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di prevedere la proroga di un anno, spostandola al 10 gennaio 2028, della data di entrata in vigore del nuovo limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari c.d. "onorari", pari a 70 anni, disciplinato dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. n), numero 2.2), della medesima legge n. 130 del 2022.

La stessa norma dispone, altresì, il differimento di un anno per la graduale applicazione del suddetto limite massimo di età rispetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente, spostandola al quadriennio 2024-2027.

Nella successiva tavola è riportata la stima dell'andamento del personale in servizio nel periodo 2023-2027, così come rappresentata nella RT alla richiamata legge n. 130 del 2022 e quello che si viene a determinare tenendo conto delle cessazioni effettivamente registrate nel corso del 2022, e degli effetti della disposizione in esame. Come si evince dalla tabella sotto riportata, la stima delle unità di personale in servizio

è comunque inferiore rispetto alle unità conteggiate nella RT della legge n. 130 del 2022, nonostante la proroga prevista dalla disposizione in esame.

Ciò in quanto, per effetto delle più elevate cessazioni a domanda registrate nel corso del 2022, le unità in servizio si sono complessivamente ridotte già a partire dalla predetta annualità.

Pertanto, preso atto del predetto andamento delle cessazioni, dalla disposizione in esame non derivano nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto previsto nell'ambito della richiamata legge n. 130 del 2022.

Anno	Cessazioni giudici tributari Legge n. 130/2022	Cessazioni giudici tributari rideterminazione	Organici giudici tributari Legge n. 130/2022	Organici giudici tributari rideterminato
2022			2.608	2.608
2023	118	213	2.490	2.395
2024	241	220	2.249	2.175
2025	223	199	2.026	1.976
2026	238	224	1.788	1.752
2027	195	197	1.593	1.555

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma dispone la proroga di un anno dei termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, inerenti la prevista graduale applicazione per i giudici tributari del limite massimo di 70 anni di età rispetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente, andrebbero comunque richieste specifiche indicazioni in merito agli effetti finanziari ipotizzabili in relazione al differimento delle decorrenze ivi già previste alle lettere a)-d) della norma citata, rispetto a quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente dal 2023, nonché in considerazione delle cessazioni annue previste per il 2023/2027.

In merito all'affermazione della RT che alla luce delle cessazioni a domanda l'organico sarà comunque nei prossimi anni inferiore rispetto a quello previsto dalla RT allegata alla legge 130/2022 si osserva però che si tratta di un effetto indipendente dalle norme in questione. Si ricorda che la RT aggiornata all'approvazione in prima lettura dell'A.C. 3703 della XVIII Legislatura⁴ aveva previsto un onere connesso all'entrata in vigore graduale del nuovo limite di età a 70 anni (la versione iniziale del disegno di legge prevedeva l'entrata in vigore del nuovo limite di età dal 2023), pertanto il differimento di un anno dovrebbe comportare parimenti nuovi oneri che andrebbero evidenziati e andrebbe confermata la loro copertura negli stanziamenti di bilancio che in teoria avrebbero dovuto essere aggiornati e ridotti in considerazione delle domande di cessazione dal servizio.

⁴ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 9 agosto 2022, pag.35 e 36.

Articolo 3, comma 7

(Proroga dell'operatività della Commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande rivolte al Fondo indennizzo risparmiatori)

L'articolo proroga al 30 giugno 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, prevedendo l'apposita copertura finanziaria.

Prevede un onere pari a 175.000 euro per l'anno 2023 coperto a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT evidenzia che con la disposizione si prevede che, per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resti in carica sino al 30 giugno 2023.

La disposizione determina una spesa di euro 175.000, pari alla metà di quella già autorizzata con l'articolo 1, comma 63 della legge 234/ 2021 per tutto l'anno 2022, al fine di sostenere i costi relativi al completamento delle attività della predetta Commissione tecnica, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La relazione illustrativa ricorda che la norma dispone tale proroga al fine di evitare che l'esame di alcune pratiche non sia completato. Gli ultimi dati acquisiti da Consap hanno evidenziato che la Commissione ha valutato circa il 95% delle domande pervenute.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga commissione tecnica fino al 2023 per garantire il completamento delle attività del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR), di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 234/2021	s	c	0,175			0,175			0,175		
Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente MEF, di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009	s	c	-0,175			-0,175			-0,175		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 63 della legge di bilancio 2022 aveva autorizzato per la Commissione tecnica FIR una spesa di 350.000 euro per l'anno 2022, e che la disposizione in esame si limita a differire la durata della Commissione sino al 30 giugno 2023, provvedendo allo stanziamento delle relative risorse (1/2 della durata annuale), nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, posto che la norma richiama la dotazione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze, andrebbero richieste rassicurazioni circa le disponibilità a valere di tale fondo per il 2023, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità.

Articolo 3, comma 8 **(Ammortamento costi per le imprese)**

Il comma 8, novellando l'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2020, estende agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 la sospensione temporanea, ai soli fini civilistici, dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall'ultimo bilancio approvato regolarmente.

La RT ricorda che, durante la crisi pandemica, i commi da 7-*bis* a 7-*quinqüies* dell'articolo 60 del decreto-legge n. 104 del 2020 hanno disposto, per l'anno 2020, la sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall'ultimo bilancio approvato regolarmente. Successivamente, la legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 711, della legge n. 234 del 2021) ha esteso la sospensione temporanea con riferimento ai bilanci relativi all'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020), non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni. Ancora, con il decreto-legge "Milleproroghe" per il 2022 è stato rideterminato il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria, prevedendo per i soggetti che non avevano adottato i principi contabili internazionali la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (articolo 3, comma 5-*quinqüiesdecies*, del decreto-legge n. 228 del 2021). Infine, con le modifiche apportate in sede di conversione al decreto-legge "Sostegni-*ter*", il beneficio in esame è stato esteso agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022). La norma è finalizzata ad estendere il periodo temporale di applicazione delle disposizioni agli esercizi 2022 e 2023. La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la disposizione non appare avere riflessi fiscali e che per essa la RT annessa all' articolo 1, comma 711, della

legge. n. 234 del 2021, non aveva ascritto effetti finanziari, proprio in ragione del fatto che "l'intervento è limitato ai soli profili civilistici".

Articolo 3, comma 9

(Disposizioni in materia di riduzione di capitale società in perdita)

Il comma 9, novellando l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 i benefici temporanei previsti in materia di riduzione del capitale sociale (compresa l'esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione o per perdite), prolungando il periodo di temporanea non applicazione degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, 2482-*ter*, 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile..

La RT afferma che la norma mira a supportare e garantire la continuità aziendale delle imprese. In conseguenza di tale modifica, verrebbe meno sia l'obbligo di ripristinare il capitale sociale a fronte di perdite superiori a 1/3, sia la possibilità (per le società azionarie, nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale) di procedere a una riduzione del capitale "delegata", ossia deliberata dal consiglio di amministrazione (articolo 2446, commi 2 e 3). Inoltre, le società interessate da perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto dell'importo minimo previsto dalla legge non sarebbero tenute a reintegrarlo nè ad avviare la procedura di liquidazione come alternativa obbligatoria al ripristino di capitale (articolo 2484, paragrafo 1, n. 4), e, con riferimento alle società cooperative, articolo 2545-*duodecies*, c.c.). La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3, comma 10

(Limiti alle retribuzioni della Fondazione Enea Tech e Biomedical)

Il comma 10, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT alla Fondazione Enea Tech e Biomedical di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

La RT afferma che la Fondazione Enea Tech e Biomedical, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, è il soggetto di cui si avvale il Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'attuazione degli interventi cui sono destinati il Fondo per il trasferimento tecnologico (con dotazione di 541 MLN al 2035) e il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (con dotazione di 1.129 MLN al 2035), con il compito di promuovere, anche in collaborazione con soggetti privati:

- gli investimenti e le iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle PMI innovative e alle start-up nei settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep-tech;

- il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali, anche in partecipazione con altre istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, collegando la ricerca accademica di base e pre-clinica alle fasi successive fino alla produzione industriale, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Tali finalità possono essere perseguite, fra l'altro, attraverso:

- investimenti in equity e quasi equity, grants, prestiti condizionati, co-investimento anche con aziende private italiane e/o estere a favore di start-up e PMI innovative e/o con aziende consolidate per progetti e finalità specifiche, iniziative su filiere e asset strategici, creazione di new-co con soggetti pubblici e/o privati, investimenti in infrastrutture di ricerca e di sperimentazione clinica e pre-clinica e nella realizzazione di poli di alta specializzazione.

L'intervento, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità affidate alla fondazione ed in considerazione della sua natura, trattandosi di una fondazione privata senza scopo di lucro non produttrice di beni e servizi, è finalizzato a non limitare la sua autonomia gestionale ed organizzativa in questa prima fase di avvio delle sue attività, nelle more del raggiungimento della piena operatività, prevedendo il differimento al 1° gennaio 2024 dell'applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, cui sono soggette le unità istituzionali inserite nell'elenco ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La norma è finalizzata ad assicurare l'efficienza dei procedimenti gestionali ed organizzativi della Fondazione, funzionali al perseguimento dei suoi compiti, non assoggettandola alle norme in materia di contenimento della spesa pubblica nella fase di avvio della sua attività e in vista della piena operatività, considerando che non sussiste un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente. Per ragioni di equità, tale parametro potrà essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui sarà realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono associabili effetti finanziari al differimento al 1° gennaio 2024

dell'applicazione alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, atteso che la previsione in esame si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, per gli enti ed organismi di nuova istituzione, che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, nell'ambito delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che la RT non fornisce un quadro puntuale delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica che sono disapplicate per effetto della norma in esame e che giustifica l'assenza di oneri per il fatto che non ci sono ancora parametri di riferimento da applicare per la corretta determinazione dei limiti di spesa, si osserva che la fondazione suddetta ha approvato il bilancio consuntivo relativo al 2021⁵ per cui i parametri di applicazione dal 2023 sarebbero reperibili e andrebbe quantomeno escluso che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente siano già scontati sui saldi.

Articolo 4, comma 1

(Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 estende al 2023 la previsione, recata dall'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge n. 191 del 2009, e più volte prorogata, ai sensi della quale è affidato al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le quote premiali fra le regioni “tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”.

La RT afferma che la norma, relativa a forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che l'effetto è rappresentato dal mero spostamento delle risorse dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 alla quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno.

Per consentire l'erogazione in favore delle regioni di tali risorse che rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e che pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo

⁵ In data 17 novembre 2020 è stata costituita la già “Fondazione Enea Tech” (dal 25 gennaio 2022 denominata “Enea Tech e Biomedical”); essa ha iniziato ad operare a dicembre 2020. In considerazione di ciò, il Consiglio Direttivo, su indicazione del Collegio dei Revisori, ha deliberato di redigere il bilancio del primo esercizio in forma ultrannuale, ovvero con inizio alla data di costituzione e termine al 31/12/2021.

Stato per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, si prevede un meccanismo di riparto delle quote premiali per l'anno 2023 che tenga anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4, comma 2

(Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.))

Il comma 2, sostituendo il terzo periodo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, dispone che gli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'Esacri (Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza) restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i compensi annuali, determinati con decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2018 in 170.000 euro per il Commissario liquidatore, 25.000 euro per il Presidente e 21.000 euro per i componenti del Comitato di sorveglianza, gravano sulle spese prededucibili della procedura di liquidazione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 4, comma 3

(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

La RT afferma che dalle suddette disposizioni non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto la predetta possibilità è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto il conferimento degli incarichi è effettuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla RT, nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Articolo 4, commi 4 e 9

(Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro flessibile presso AIFA)

La disposizione, alla lettera a), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità (la norma previgente prevedeva che i suddetti contratti potessero essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2022).

La lettera b) del comma 4 autorizza - per i rinnovi e/o le proroghe contrattuali in questione - la spesa di 1.395.561 euro per l'anno 2023.

Il successivo comma 9 dispone in merito alla copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

La RT evidenzia che l'onere economico derivante dalla previsione di proroga dei contratti del personale precario dell'Agenzia italiana del farmaco è quantificato come segue.

Il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2022 è pari a n. 13 unità. Sulla base dei contratti stipulati dall'AIFA per i vari profili professionali è stato quantificato un costo analitico per la proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 delle collaborazioni in essere allo scorso 31 dicembre (comprensivo degli oneri riflessi) come specificato nella seguente tabella:

Progetto	Profilo	Valore contratto	Durata contratto (gg)	Costo giornaliero	Scadenza contratto	Durata proroga (gg)	Costo proroga
Omeopatici 2019	Biologo	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Allergeni	Amministrativo	75.000,00	1095	68,49	31/12/2022	365	25.000,00
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Giuridico	105.000,00	1095	95,89	31/12/2022	365	35.000,00
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Farmacista	120.000,00	1095	109,59	31/12/2022	365	40.000,00
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Giuridico	105.000,00	1095	95,89	31/12/2022	365	35.000,00
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Fondi Regionali di Farmacovigilanza	Sanitario	80.000,00	730	109,59	31/12/2022	365	40.000,00
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Allergeni	Amministrativo	75.000,00	1095	68,49	31/12/2022	365	25.000,00
CTS	Amministrativo	120.000,00	975	123,08	31/12/2022	365	44.923,08
Medicinali Omeopatici 2019	Farmacista	55.000,00	668	82,34	31/12/2022	365	30.052,40
Medicinali Biologici	Farmacista	80.000,00	730	109,59	31/12/2022	365	40.000,00
							434.975,47

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di n. 13 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ammontano ad euro 434.975.

Il numero dei contratti di somministrazione oggetto di proroga è pari a n. 23 unità, di cui n. 9 funzionari area terza F1 e n. 14 assistenti area seconda F2. Nella tabella che segue si espone la quantificazione dell'onere per la proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dei predetti contratti.

Area III F1						Area III F1 - n. 9
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno (unitario)	Buoni Pasto/anno (8,10)	n.1 festività cadenti di domenica	costo totale/anno (unitario)	TOTALE annuo per 9 unità
€16,91	€ 24,35	€ 40.499,59	€ 1.871,10	€ 146,10	€42.516,79	€ 382.651,09
Area II F2						Area II F2 -n. 14
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno	Buoni Pasto/anno (8,10)	n. 1 festività cadenti di domenica	costo totale/anno (unitario)	TOTALE annuo per 14 unità
€14,55	€ 20,95	€ 34.847,37	€ 1.871,10	€ 125,71	€36.844,18	€ 515.818,50
					COSTO ANNUO	€ 898.469,59
					IVA	€ 5.273,78
					IRAP	€ 56.842,36
					TOTALE	€ 960.585,73

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di n. 23 contratti di somministrazione ammontano ad euro 960.586.

L'onere complessivo delle suddette proroghe è dunque pari a **euro 1.395.561** (euro 434.975 + euro 960.586).

Al finanziamento dei suddetti oneri, pari ad euro 1.395.561 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Si precisa che i valori del costo orario e del moltiplicatore (pari a 1,44) utilizzati nei conteggi per la proroga del personale somministrato AIFA sono stati desunti dall'articolo 4, comma 3 dell'accordo quadro Rep. n. 49/2022, attualmente in corso di esecuzione (*Accordo Quadro per il rinnovo, come espressamente autorizzato dall'art.35-bis del d.l. n. 73 del 21 giugno 2022 convertito con l. n. 122 del 4 agosto 2022, dei contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 81/2015, stipulati, nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. AIFA n. 43/2021, da Orienta S.p.a., col personale somministrato presso AIFA e venuti a scadere il 30 giugno 2022*).

I costi di commissione (FEE) da riconoscere all'Agenzia di somministrazione di lavoro sono ricompresi nei conteggi sopra illustrati.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga per il 2023 dei contratti di somministrazione e di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2022 presso l'Agenzia italiana del farmaco (Comma 4 lettera a) punto 2)	s	c	1,396			1,396			1,396		
Riduzione tabella A salute	s	c	-1,396			-1,396			-1,396		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale illustrazione in RT circa numero, durata e costo unitario di proroga dei contratti a tempo determinato presso AIFA, distintamente per i n. 3 contratti di somministrazione ed i n. 23 contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, nell'ambito di quest'ultima platea, dei profili di inquadramento, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 4, comma 5 ***(Crediti formativi per la formazione continua in medicina)***

La disposizione, mediante una modifica testuale all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020) estende di un anno – e pertanto al quadriennio 2020-2023 - il periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L. n. 3/2018 (la legge che riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia) che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19.

La RT certifica che la disposizione, riguardante la formazione continua in medicina, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 4, comma 6 ***(Ricetta elettronica)***

Il comma 6 proroga sino al 31 dicembre 2023 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 2022.

La RT assicura che la disposizione, inerente alla proroga delle disposizioni dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in materia di ricetta elettronica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è attuata con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4, commi 7-8

(Finanziamento all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei LEA (comma 7);

Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (comma 8))

Il comma 7, modificando l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, dispone:

- a) l'accantonamento, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, della somma di 38,5 milioni di euro, previo riparto delle risorse per il SSN;
- b) la destinazione, nell'ambito delle predette risorse, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- c) la destinazione, sempre nell'ambito delle predette risorse, di 15,5 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Il comma 8 proroga al 2023 e al 2024 la disposizione di cui all'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, che stabilisce che le somme anzidette sono ripartite secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La RT afferma che le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento è dato da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale. Le disposizioni, quindi, si limitano a destinare a specifiche finalità sanitarie una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al SSN, che resta invariato nel suo ammontare complessivo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5, comma 1

(Proroga del termine di immissione in ruolo dei collaboratori scolastici)

La disposizione proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all'art. 58, comma 5-*septies*, del D.L. 69/2013, nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, su posti che siano rimasti vacanti e disponibili.

La RT conferma che la disposizione proroga di un anno il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura selettiva prevista dall'articolo 58, comma 5-*septies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In proposito, si rammenta che, a legislazione vigente, la procedura selettiva di cui al comma 5-*septies* del citato articolo 58 è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti che non abbia potuto partecipare alle procedure selettive per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

L'iter di disciplina della procedura selettiva, attraverso decreto interministeriale, è stato avviato ma non ancora ultimato. Per questo motivo, si rende necessario prevedere la proroga del termine suindicato dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme in esame effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza - certificata dalla RT annessa al testo della norma "prorogata", come sostituito dalla legge di bilancio 2022⁶ - che per le assunzioni si procede a valere dei soli posti residuati all'esito della selezione a valere dei posti risultanti come "vacanti e disponibili" già autorizzata nel limite di spesa del comma 5-*bis* del medesimo art. 58 del decreto legge n. 69/2013, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, commi 2, 5 e 6

(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

Il comma 2 proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia

⁶ XVIII Legislatura, A.S. 2448, RT al maxiemendamento del Governo, pagina 262.

a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.

Il comma 6 prevede la soppressione del termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno finalizzato a definire le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell'adeguamento complessivo degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.

La RT, in merito al comma 2, afferma che la proroga, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto concede, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR, ulteriori due mesi agli enti locali per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Con riferimento al comma 5, la RT sottolinea che la norma non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la sola proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici da parte degli enti locali, mentre per quanto riguarda il comma 6, la RT analogamente afferma che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contiene la soppressione di un termine per l'adozione di un decreto ministeriale.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5, comma 3

(Proroga del termine per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)

La disposizione proroga dall'anno 2022 all'anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, in luogo degli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24.

La RT riferisce che la norma proroga di un anno, dal 2022 al 2023, la facoltà di bandire un concorso ordinario per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025. La definizione dei posti da bandire per le procedure concorsuali IRC scaturisce dall'analisi dei posti che si prevede siano "vacanti e disponibili" negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e fa riferimento al valore minimo stimato nel triennio in esame, a livello nazionale.

La stima porta a prevedere un totale di 6.442 posti da bandire e si ottiene dall'analisi dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ottenuti come risultato del confronto tra la consistenza della dotazione organica (corrispondente al 70% dei posti complessivamente funzionanti) e il numero

degli insegnanti di religione cattolica attesi, a livello regionale, e distintamente per ciclo di istruzione, nell'intervallo di tempo in esame.

La dotazione organica regionale IRC stimata per gli a.s. 2022/23 – 2024/25, elaborata sulla base dell'andamento della popolazione scolastica, divisa nei due cicli di istruzione (scuola dell'infanzia e primaria e scuola secondaria di I e II grado) è riportata nella tabella che segue.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, dei posti totali e della dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica – dati a.s. 2022/23 e stima per gli aa.ss. 2023/24 – 2024/25

Regione	Dati a.s. 2022/23				Stima a.s. 2023/24				Stima a.s. 2024/25			
	Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola secondaria di I e II grado		Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola secondaria di I e II grado		Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola secondaria di I e II grado	
	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica
Abruzzo	324	227	248	173	301	211	231	161	295	207	226	158
Basilicata	140	98	125	88	130	91	117	82	128	90	114	79
Calabria	550	385	432	302	512	358	403	282	501	351	394	275
Campania	1.591	1.114	1.335	934	1.481	1.037	1.243	870	1.450	1.015	1.216	851
Emilia Romagna	793	555	767	537	738	517	713	499	722	505	699	490
Friuli Venezia Giulia	261	183	223	156	243	170	208	146	238	167	203	142
Lazio	1.279	895	1.049	735	1.191	834	976	683	1.165	816	956	669
Liguria	286	200	244	171	267	187	227	159	261	183	222	155
Lombardia	2.023	1.416	1.637	1.146	1.884	1.319	1.524	1.066	1.843	1.290	1.492	1.044
Marche	348	244	287	201	324	227	267	187	317	222	261	182
Molise	75	53	60	42	71	50	56	39	69	48	55	39
Piemonte	919	643	747	523	856	599	695	487	837	586	681	477
Puglia	947	663	826	578	882	617	769	539	863	604	753	527
Sardegna	371	260	331	231	346	242	308	216	338	237	302	211
Sicilia	1.356	949	1.035	725	1.262	883	964	675	1.236	865	943	660
Toscana	769	538	687	481	716	501	640	448	701	491	627	439
Umbria	217	152	165	115	202	141	154	108	198	139	150	105
Veneto	1.026	718	846	592	956	669	788	552	936	655	771	540
Totale	13.275	9.293	11.044	7.730	12.362	8.653	10.283	7.199	12.098	8.471	10.065	7.043

Tenuto conto della stima delle "cessazioni" dal servizio, come da tabella sotto riportata, è stata effettuata la previsione degli insegnanti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato nell'intervallo 2022/23 – 2024/25.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, degli insegnanti di religione cattolica in ruolo nell'a.s. 2022/23 e stima delle cessazioni dal servizio per gli aa.ss. 2023/24 – 2024/25.

Regione	Insegnanti di religione in ruolo a.s. 2022/2023		Stima delle cessazioni dal servizio degli insegnanti di religione			
			a.s. 2023/24		a.s. 2024/25	
	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado
Abruzzo	171	107	7	9	8	10
Basilicata	86	76	4	4	4	8
Calabria	382	225	23	28	23	30
Campania	1.112	663	50	82	58	72
Emilia Romagna	163	192	4	10	2	14
Friuli Venezia Giulia	121	81	0	4	1	3
Lazio	660	349	23	40	23	37
Liguria	86	67	3	4	1	7
Lombardia	624	482	5	32	7	33
Marche	73	106	0	10	0	9
Molise	27	39	2	1	1	2
Piemonte	252	276	1	15	4	17
Puglia	395	348	23	41	23	37
Sardegna	206	118	2	9	4	10
Sicilia	688	518	31	62	25	53
Toscana	256	218	8	23	13	23
Umbria	70	67	1	9	0	8
Veneto	403	311	3	14	4	14
Totale	5.775	4.243	190	397	201	387

Gli insegnanti di religione cattolica complessivamente in ruolo nell'anno scolastico 2022/23 sono pari a 10.018 unità, di cui 5.775 sono in servizio nelle scuole dell'infanzia e della primaria, e 4.243 insegnano nelle scuole secondarie di I e II grado. L'elaborazione ha portato a individuare, a livello nazionale, 9.429 insegnanti per l'a.s. 2023/24 – 5.583 nella scuola dell'infanzia e primaria e 3.846 nella scuola secondaria di I e II grado - e 8.841 per l'a.s. 2024/25 – 5.382 nella scuola dell'infanzia e primaria e 3.459 nella scuola secondaria di I e II grado, come da tabella sottoindicata.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, degli insegnanti di religione cattolica in ruolo – Stima per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.

Regione	Stima degli insegnanti di religione cattolica in ruolo			
	a.s. 2023/24		a.s. 2024/25	
	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado
Abruzzo	164	98	156	88
Basilicata	82	72	78	64
Calabria	359	197	336	167
Campania	1.059	581	1.001	509
Emilia Romagna	159	182	157	168
Friuli Venezia Giulia	121	77	120	74
Lazio	637	309	614	272
Liguria	83	63	82	56
Lombardia	619	450	612	417
Marche	73	96	73	87
Molise	25	38	24	36
Piemonte	251	261	247	244
Puglia	372	307	349	270
Sardegna	204	109	200	99
Sicilia	657	456	632	403
Toscana	248	195	235	172
Umbria	69	58	69	50
Veneto	401	297	397	283
Totale	5.583	3.846	5.382	3.459

Dal confronto tra la dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica e gli insegnanti di ruolo, per anno scolastico, distintamente per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, nonché regione per regione, ai fini della individuazione dei posti da bandire si è fatto riferimento al valore minimo stimato nel triennio in esame, a livello nazionale, per i posti vacanti e disponibili, pari a 3.089 posti per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e a 3.353 posti per la scuola secondaria di I e II grado per un totale di 6.442 posti.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, dei posti vacanti e disponibili – Dati a.s. 2022/23 e stima per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.

Regione	Posti vacanti e disponibili					
	a.s. 2022/23		a.s. 2023/24		a.s. 2024/25	
	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado
Abruzzo	56	66	47	63	51	70
Basilicata	12	12	9	10	12	15
Calabria	3	77	0	85	15	108
Campania	5	271	0	289	14	342
Emilia Romagna	392	345	358	317	348	322
Friuli Venezia Giulia	62	75	49	69	47	68
Lazio	235	386	197	374	202	397
Liguria	114	104	104	96	101	99
Lombardia	792	664	700	616	678	627
Marche	171	95	154	91	149	95
Molise	26	3	25	1	24	3
Piemonte	391	247	348	226	339	233
Puglia	268	230	245	232	255	257
Sardegna	54	113	38	107	37	112
Sicilia	261	207	226	219	233	257
Toscana	282	263	253	253	256	267
Umbria	82	48	72	50	70	55
Veneto	314	281	268	255	258	257
Totale	3.520	3.487	3.093	3.353	3.089	3.584

Conclusivamente, la RT certifica che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, tenuto conto che:

- (i) per la procedura ordinaria resta fermo, ai sensi del comma 4 del vigente art.1-*bis* decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che all'attuazione del succitato articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- (ii) per la procedura straordinaria, l'art.1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 demanda, tra l'altro, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la determinazione di un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme specifici effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che come già indicato nella Relazione tecnica annessa al decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, non vi è differenza stipendiale, nemmeno con riguardo alla progressione di carriera per anzianità, tra i docenti di ruolo di religione cattolica e quelli incaricati a tempo determinato e che la proroga in esame è comunque finalizzata alla copertura dei soli posti di IRC che a rigore risultino "vacanti e disponibili" per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, non ci sono osservazioni.

In ogni caso, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi circa le "ipotesi demografiche e di flussi migratori" contemplati per l'elaborazione delle previsioni, come pure espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo della legge 196/2009.

Articolo 5, comma 4

(Proroga del regime giuridico transitorio del finanziamento degli ITS Academy)

La disposizione estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022. La norma, modificando l'art. 14, comma 5, della L. 99/2022 (recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore») estende anche al 2023, oltretutto al già contemplato 2022, il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy, dettato per la fase transitoria e di attuazione dallo stesso art. 14, comma 5.

La RT ribadisce che la norma la proroga per l'anno 2023 del regime già previsto per l'anno 2022 per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non inferisce sul *budget* totale che corrisponde a 48.355.436 euro ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme specifici effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5, comma 7

(Progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative)

La norma proroga, per l'anno 2023, con esclusivo riferimento alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, l'applicazione di una disciplina transitoria in materia di procedure selettive di progressione; tale disciplina transitoria è stata posta, per il triennio 2020-2022, per la generalità delle pubbliche amministrazioni ed è stata integrata, con riferimento al profilo professionale suddetto, da una norma specifica, relativa a soggetti già svolgenti le funzioni superiori, ovvero al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.

La RT proroga al 2023 le procedure previste per la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme specifici effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, comma 8
(Proroga del termine per il conferimento d'incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

La norma dispone la proroga all'anno scolastico 2023/2024 della possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire nelle scuole dell'infanzia paritarie in via "straordinaria" incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

La RT conferma che la disposizione proroga anche per l'anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori in possesso di titolo idoneo, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie il cui personale è a carico dell'ente gestore.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme specifici effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che la norma prorogata rivesta carattere meramente ordinamentale, e che gli incarichi in questione siano comunque conferiti nel quadro delle sole risorse disponibili e ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente⁷, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, comma 9
(Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici)

La disposizione, alle lettere a)-e), dispone la proroga all'anno scolastico 2023/2024 della facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall'anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Funzionalmente alle iniziative assunte nell'ambito delle disposizioni in commento, si autorizza la spesa massima di euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024; dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;

Agli oneri pari a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della L. 190/2014 (cioè, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

⁷ Come riferito dalla RT presentata a suo tempo presentata in relazione alla norma oggetto della proroga in esame "la disposizione replica per il prossimo anno scolastico la misura adottata con l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 126 del 2016, che, come specificato anche in sede di relativa RT, appare meramente ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri. La stessa "esclude, espressamente, il riconoscimento, ai fini ulteriori, del servizio reso". Cfr. XVIII Legislatura, A.S. 1774, RT annessa al Maxiemendamento, pagina 28.

La RT evidenzia che la disposizione consente agli Uffici Scolastici Regionali, anche per l'a.s. 2023/2024, di derogare al numero "minimo e massimo" di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, in relazione agli istituti rientranti nelle aree colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Dai dati acquisiti dai competenti uffici, risulta che per l'anno scolastico 2021/22 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 5 maggio 2021, n. 151, *“Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, da destinare ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle Regioni Campania, Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022”*, sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per il personale docente, per un totale di n. 51 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
Totale	9	14,418	17,1	10,9	51,418

Quanto invece al personale ATA, sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per un totale di 109 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Profilo					Totale
	DSGA	AA	AT	CS	Altri profili	
Abruzzo	0	1	0	20	0	21
Campania	0	0	0	0	0	0
Lazio	0	6	0	0	0	6
Marche	0	21	0	36	0	57
Umbria	1	3	3	18	0	25
Totale	1	31	3	74	0	109

Si procede alla quantificazione della spesa di personale da sostenere al fine di attivare ulteriori posti di personale docente, nonché di personale ATA, per l'anno scolastico 2023/2024 come rappresentato nei prospetti precedenti.

Ne consegue che il costo mensile lordo Stato dei docenti e del personale ATA derivante dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca dell'11 novembre 2022 triennio 2019-2021 è così rappresentato:

PERSONALE A.T.A.				
	Collaboratore Scolastico	Collaboratore scolastico dei servizi	Assistente Amministrativo/tecnico	Direttori dei Servizi Generali e Amm.vi
Costo mensile	2.157,64	2.204,70	2.466,54	3.383,53
PERSONALE DOCENTE				
	Docente Scuola dell'Infanzia e Primaria	Docente Scuola Secondaria di primo grado	Docente diplomato Scuola Secondaria di secondo grado	Docente laureato Scuola Secondaria di secondo grado
Costo mensile	2.922,94	3.209,56	2.922,94	3.307,48

Applicando i suddetti parametri contrattuali per il numero del personale indicato nelle precedenti tabelle, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.062.957,18 (euro 1.593.844,63 + euro 2.469.112,55).

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
Totale	9	14,418	17,1	10,9	51,418
Spesa per 10 mesi	263.064,48	421.429,3	548.835,08	360.515,77	1.593.844,63

Regione	Profilo				Totale
	DSGA	AA	AT	CS	
Abruzzo	0	1	0	20	21
Campania	0	0	0	0	0
Lazio	0	6	0	0	6
Marche	0	21	0	36	57
Umbria	1	3	3	18	25
Totale	1	31	3	74	109
spesa per 10 mesi	33.835,27	764.626,76	73.996,14	1.596.654,38	2.469.112,55

L'importo di euro 4.062.957,18, calcolato per l'intero anno solare, va parametrato in relazione all'anno scolastico di riferimento:

Per l'anno scolastico 2023/2024:

- euro 1.625.182,87 (settembre- dicembre anno 2023)
- euro 2.437.774,31 (gennaio – giugno anno 2024)

Alla copertura degli oneri pari a 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme specifici effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e per consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia Articolo 5, c. 9 lettera c)	s	c	1,625	2,438		1,625	2,438		1,625	2,438	
Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e per consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia- effetti riflessi Articolo 5, c. 9 lettera c)	e	t/c				0,788	1,182		0,788	1,182	
Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 Articolo 5, c. 9 lettera d)	s	c	-1,625	-2,438		-1,625	-2,438		-1,625	-2,438	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione dell'illustrazione dei dati riportati dalla RT concernenti la platea degli ulteriori posti di personale docente ed ATA, nonché della piena congruità dei parametri ivi considerati ai fini della stima dei maggiori fabbisogni di spesa previsti per il 2023 e il 2024, a ragione della proroga, limitatamente all'anno scolastico 2023/2024, della "deroga" ai parametri previsti dalla legislazione vigente per la determinazione del numero "minimo e massimo" di alunni per classe, già riconosciuta per gli istituti scolastici dei territori colpiti da calamità naturali, nulla da osservare.

Sui profili di copertura, premesso che la disposizione provvede alla compensazione dei maggiori oneri previsti per il 2023 e il 2024, con una riduzione della dotazione del Fondo per le spese indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero

dell'economia e delle finanze per i medesimi anni nel bilancio 2022/2024⁸, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse.

Articolo 5, comma 10

(Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

La norma reca la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dell'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

La RT prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di 7 giorni per i pareri obbligatori del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), in quanto il termine ordinario di 45 giorni (così come quello ridotto di 15 giorni in caso di urgenza) non risulta compatibile con le tempistiche del PNRR. La disposizione, limitandosi ad intervenire sulla riduzione del termine per l'espressione del parere su una serie di atti del Ministero dell'istruzione e del merito da parte del CSPI, necessaria per dare completa attuazione alle riforme della Missione 4 Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" del PNRR, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni

Articolo 5, comma 11

(Proroga della deroga al requisito del necessario svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo)

La disposizione ripropone la proroga all'anno scolastico 2022/2023, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d'istruzione, della previsione di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020. Si tratta, invero, di una proroga "selettiva" e limitata solo ad alcuni aspetti individuati dalla disposizione originaria, che, in via di sintesi, si sostanzia nella proroga anche al nuovo anno scolastico della sola deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le

⁸ Il fondo è iscritto in corrispondenza al capitolo 3076 e recava una dotazione nel bilancio 2022/2024 pari rispettivamente a 382 e 387 milioni di euro.

competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

La RT conferma che la norma proroga per l'anno scolastico in corso il regime derogatorio relativo ai requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo; la disposizione, limitandosi a prorogare il regime derogatorio per i requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione in relazione allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 1 ***(Assegni di ricerca)***

Il comma 1 alle lettere a) e b) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale: le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022). A tal fine, esso novella l'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).

La RT evidenzia che prevede la disposizione prevede la proroga in materia di assegni di ricerca per i ricercatori universitari, ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 2 ***(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)***

La disposizione differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria. A tal fine, aggiorna il comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

La RT rileva che la norma reca disposizioni in materia di mutui per l'edilizia universitaria e assicura che non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in

quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va rammentato che parte significativa delle risorse gestite da Cassa depositi e prestiti Spa⁹, per quanto afferente la gestione cd. "separata" (risparmio postale) è gestita nel sistema di Tesoreria Unica e pertanto concorre a formazione e copertura del fabbisogno di cassa del settore statale, per cui andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla neutralità di effetti della proroga in esame rispetto ai saldi tendenziali di cassa da considerarsi già scontati ai sensi della legislazione vigente per il medesimo 2023.

Articolo 6, comma 3

(Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

La disposizione estende dall'a.a. 2022-2023 all'anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento. A tal fine, novella l'art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

La RT riferisce che le proroghe relative al reclutamento per il comparto AFAM hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6, comma 4

(Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)

La lettera a), proroga (dall'a.a. 2023/2024) all'a.a. 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato.

La lettera b) differisce (dall'anno accademico 2023/2024) all'anno accademico 2024/2025 talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento.

⁹ Articolo 5 del DL 269/2003.

La RT evidenzia che le proroghe di cui al comma 4 che rinviano all'anno accademico 2024/2025 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme prorogate, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 5 ***(Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)***

La disposizione proroga (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023 il termine per l'emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

La RT ribadisce che con la norma si proroga il termine del decreto per la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto presenta carattere ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6, commi 6 e 7 ***(Proroga di termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (Co.6); Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca presso il MUR (Co. 7))***

L'articolo 6, al comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all'attivazione e al funzionamento di una struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario del tecnostuttura del Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 7 proroga (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il MUR è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo MUR. La Struttura è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.

La RT riferisce sulle proroghe di cui ai commi 6 e 7 concernenti due autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale e le corrispondenti autorizzazioni di spesa relative all'attivazione e al funzionamento della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché perseguono lo scopo di consentire l'utilizzazione, anche per il 2023, delle risorse per le assunzioni riferite all'anno precedente, non utilizzate nei tempi previsti a causa della recente costituzione della struttura tecnica, anche evitando che le stesse vadano in economia.

Le proroghe limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale, fermi restando gli oneri e le unità da assumere, non producono effetti a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che si tratta di spese già autorizzate per l'anno 2022 e che le assunzioni possono essere realizzate nei limiti del Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ivi trattandosi di reclutamenti già autorizzati nel 2022, nulla da osservare.

Articolo 6, comma 8

(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023)

La norma reca la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

La RT evidenzia che la proroga del termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale di cui al comma 8 ha carattere ordinamentale e non produce, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7, comma 1

(Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

La norma reca la proroga (dal 31 dicembre 2022) fino al 31 dicembre 2023 delle funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse, consentendo inoltre la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati, oltre il termine, precedentemente previsto, del 31 dicembre 2023.

La RT conferma che la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

Precisa che secondo quanto previsto dal comma 6, agli oneri derivanti da tale proroga, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito in legge, pari a 100.000 euro per il 2023, si provvede a valere delle risorse del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, pur prendendo atto degli elementi di sintesi forniti dalla RT in merito alla copertura dell'onere previsto per il 2023 che è posta a carico della dotazione del F.U.S.¹⁰ iscritta nel bilancio di previsione 2022/2024, andrebbero comunque richieste le coordinate contabili del capitolo/piano gestionale che è specificamente interessato dello stato di previsione del MIBAC, nonché conferme in merito alla piena rimodulabilità delle risorse ivi stanziare per il 2023¹¹, a fronte dei fabbisogni di spesa annui, aventi copertura espressamente prevista a valere di tale strumento contabile ai sensi della normativa vigente¹².

Si osserva inoltre che il prospetto riepilogativo dovrebbe riportare l'impatto sui saldi, così come tale impatto era riportato dal prospetto della legge di bilancio 2021 che la presente disposizione modifica.

Articolo 7, comma 2

(Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche)

La disposizione, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-

¹⁰ Capitolo 6621-6622 dello stato di previsione del MIBAC.

¹¹ Il bilancio di previsione 2022/2024 recava una previsione di stanziamento definitiva di 210 milioni di euro per il 2023.

¹² In particolare, si pone riferimento alle quote espressamente previste dall'articolo 2 della legge n. 163/1985.

sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. A tal fine, è novellato l'articolo 22, comma 2-*octies*, del d.lgs. n. 367/1996.

La RT riferisce che la norma dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità, prevista dall'art. 22, comma 2-*octies*, del D.lgs. n. 367/96, per le fondazioni lirico-sinfoniche, di stabilizzare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che tali assunzioni vengono effettuate nei limiti delle risorse di cui ai commi 2-*septies* e 2-*nonies* dell'art. 22 del medesimo d. lgs. n. 367/1996.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7, commi 3 e 4

(Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)

Il comma 3, lettera a) posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La lettera b) introduce una specifica disposizione che autorizza, per il 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato.

Il comma 4 dispone in relazione agli oneri, pari a 150.000 euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La RT conferma sul comma 3 che la disposizione proroga, fino alla data del 31 dicembre 2023, la durata del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino».

Tale Comitato è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, con durata fino al 31 dicembre 2022 e ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. Si prevede a tal fine una autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di 150.000 euro.

La disposizione, pertanto, comporta un onere complessivo pari a 150.000 euro per l'anno 2023 per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato promotore ed ai rimborsi spese spettanti ai componenti del Comitato medesimo cui si provvede, ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"- spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato (comma 3)	s	c	0,150			0,150			0,150		
Riduzione Tabella A Cultura (comma 3)	s	c	-0,150			-0,150			-0,150		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 3 premesso che ivi è prevista una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per il 2023, nulla da osservare.

Articolo 7, comma 5

(Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

La disposizione reca la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT conferma che la disposizione prevede che le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate alla sicurezza del patrimonio culturale a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano mantenute in essere fino al 31 dicembre 2023. La norma non comporta oneri.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7, commi 6 e 7
(Grande Progetto Pompei)

Il comma 6, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della relativa struttura di supporto, estendendo al 2023 anche il limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi, precedentemente previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. La lettera b) estende al 2023 l'autorizzazione di spesa per far fronte all'integrazione del contingente di esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, precedentemente prevista nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere delle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Le lettere a) e b) del comma 6 modificano nei termini predetti l'articolo 2, commi 5-ter e 5-quater del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014).

Il comma 7 dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La RT conferma che la disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del Direttore Generale, del Vice- Direttore generale vicario e del contingente di 5 esperti della struttura di supporto al Direttore generale per lo svolgimento delle attività dell'Unità "Grande Progetto Pompei".

La norma comporta un onere pari a 1.050.000 euro per il 2023 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, come indicato al comma 7.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga fino al 2023 della struttura di supporto per l'attuazione del Grande progetto Pompei (comma 6)	s	c				1,050			1,050		
Riduzione Tabella A Cultura (comma 6)	s	c	-1,050			-1,050			-1,050		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi informativi in ordine agli oneri previsti per la struttura di supporto e dei dirigenti previsti per il "Grande progetto Pompei". Come appare di tutta evidenza, trattasi di oneri inderogabili, per cui andrebbe dimostrata la congruità delle risorse previste.

In merito poi alla lettera b) del comma 6, dal momento che ivi si estende al 2023 l'autorizzazione di spesa per far fronte all'integrazione del contingente di esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, precedentemente prevista nel

limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere delle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei, nulla da osservare.

Articolo 8, commi 1 e 2
(Proroghe termini in materia di Amministrazione penitenziaria)

Il comma 1 proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il comma 2 modifica il comma 311, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), prorogando di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La RT certifica che le disposizioni in esame intendono consentire sino al 31 dicembre 2023 l'utilizzo *ad interim* dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna e negli Istituti penali per minorenni.

Dal punto di vista finanziario l'intervento ha natura ordinamentale prevedendo un mero slittamento temporale dell'utilizzo del personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e gli Istituti penali per minorenni (IPM).

Si rappresenta, inoltre, l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'impiego dei suddetti dirigenti della carriera penitenziaria presso gli UEPE e presso gli IPM considerato che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8, comma 3
(Proroghe termini in materia di Convenzioni con i Comuni per gli Uffici Giudiziari)

Il comma 3, alla lettera a), intervenendo sul comma 1 dell'art. 21-*quinquies*, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2023) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore;

La lettera b), modifica il comma 3 dello stesso art. 21-*quinquies*, prevedendo che, anche per l'anno 2023, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente (capitolo istituito

ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che la disposizione in esame è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità che, attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per gli anni dal 2018 al 2023.

L'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia.

La disposizione trova adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1550).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, preliminarmente si nota che il capitolo 1551 indicato esplicitamente dal comma 527 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (190/2014) cui rimanda l'articolo 21-*quinquies* del DL 83/2015 oggetto di proroga non reca alcun stanziamento.

Comunque, anche considerando il capitolo 1550 indicato dalla RT si osserva che lo stanziamento a cui si attinge in copertura dovrebbe essere calibrato sulla legislazione vigente in assenza della proroga in questione, per cui andrebbe confermata la possibilità di destinare il 10% delle risorse alle finalità in questione rimodulando altre spese¹³.

Articolo 8, comma 4

(Mobilità del personale dell'Amministrazione giudiziaria)

La disposizione interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale

¹³ Il cap.1550 reca 321 milioni di euro per il 2023.

non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

La RT riferisce che la disposizione è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la limitazione a comandi, distacchi o assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni del personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la norma in argomento, stante la natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8, commi 5 -7

(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari)

Le disposizioni prorogano al 31 dicembre 2023 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale nelle isole.

Il comma 5 interviene sui commi 2 e 3 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria) che dispongono fino al 31 dicembre 2022 il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

Il comma 6 dispone che al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del 2014, è prorogato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il termine dal quale il temporaneo ripristino delle due sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio cessa di avere efficacia ed opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario.

Il comma 7 prevede che i fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, è autorizzata la spesa di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT evidenzia che il dispositivo in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Livorno).

Si segnala che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi *standard*, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari,

attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici del Ministero della giustizia, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 100.000,00 all'anno.

Considerato che la proroga riguarda un periodo di 12 mesi, l'onere è stato quantificato in euro 100.000 per l'anno 2023 così determinato:

ONERE ANNUO CIASCUN TRIBUNALE INSULARE	NUMERO DEI TRIBUNALI INSULARI PROROGATI	ONERE ANNUO	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023 MESI
€ 50.000	2	euro 100.000	12

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 6.000,00 euro (2 missioni al mese x 6 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del presente decreto, pari a euro 106.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo oneri:

Spese di funzionamento delle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio	euro 100.000 annui
Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	euro 6.000 annui
TOTALE	euro 106.000 annui

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga al 2023 del termine per la cessazione del temporaneo a ripristino delle sezioni insulari distaccate di Lipari e Portoferraio (commi 5-6)	s	c	0,106			0,106			0,106		
Riduzione tabella A Giustizia (comma 7)	s	c	-0,106			-0,106			-0,106		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur in considerazione degli elementi informativi forniti dalla RT considerati nella stima degli oneri, andrebbero richiesti elementi di dettaglio riguardo ai criteri e parametri considerati a tal fine in merito alle spese di missione. In merito alle spese di funzionamento, posto che si è fatto riferimento ai dati dell'ultimo triennio, andrebbe considerato il rilevante incremento dei prezzi dell'ultimo anno che potrebbe riflettersi in un aumento anche di tali spese.

Articolo 8, comma 8 ***(Disposizioni in materia di giustizia civile)***

La disposizione proroga al 28 febbraio 2023 l'efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei processi civili, con riguardo al deposito telematico degli atti e alla partecipazione al processo e decisione in camera di consiglio da remoto,

La RT certifica che la norma reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva.

Non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 9 ***(Disposizioni in materia di spese di giustizia)***

Il comma 9 prevede che continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023 la disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

La disposizione prorogata prevede che gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del testo unico, connessi al deposito

degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La RT rileva che la disposizione, volta a prorogare sino al 28 febbraio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8, comma 10-11

(Personale dell'Amministrazione giudiziaria per l'attuazione del PNRR)

Il comma 10 stabilisce che al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico è prorogata sino al 28 febbraio 2023 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 11 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.143.499 euro per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT evidenzia che la disposizione, finalizzata a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato del personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di operatore giudiziario inquadrato nell'area degli Assistenti (ex Area II - F1), che scadranno tra la fine del corrente anno e i primi mesi dell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il contingente è costituito da n.189 unità di personale, rimasto escluso dalla procedura di stabilizzazione dei 1.200 operatori giudiziari prevista dall'articolo 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*». Rappresenta al riguardo che nell'ambito di tale procedura, a fronte di complessivi 1.265 operatori giudiziari in servizio, potranno essere stabilizzati, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di assunzione, un numero pari a 894 unità.

In base ai dati forniti dalla competente Direzione generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, ad oggi, gli operatori in servizio privi dei requisiti necessari per la stabilizzazione risultano essere 357, così ripartiti:

- 168 operatori giudiziari (154 con riserva militare), assunti con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi, con scadenza tra il 15 marzo e il 29 aprile 2023;
- 189 operatori giudiziari, assunti con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, dei quali 73 prorogati fino al 31 dicembre 2022 e 116 con scadenza tra il 16 e il 30 gennaio 2023.

La proroga dei contratti fino al 28 febbraio 2023 interessa in particolare 189 unità di personale, per i quali gli oneri sono stati calcolati prudenzialmente con decorrenza 1° gennaio 2023, come evidenziato nelle seguenti tabelle:

Costo unitario annuo personale Area II – F1											
Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Ind amm (x 12 mensilità)	Totale	Oneri riflessi			Totale	O.R. %	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
					Pensione	Bonususcita	Irap				
19.202,04	96,00	1.608,17	3.960,72	24.866,93	6.017,80	1.412,44	2.113,69	34.410,86	38,38	1.890,69	36.301,55

Tabella calcolo oneri per 189 unità di personale con decorrenza 1° gennaio 2023			
Qualifica	numero unità di personale da prorogare	Retribuzione pro capite totale annua (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	onere al 28.02.2023
Assistenti (ex Area II - F1)	189	36.301,55	1.143.498,83

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Proroga sino al 28 febbraio 2023 della durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, al fine di garantire funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte alle gravi scoperture di organico (comma 10)	s	c	1,143			1,143			1,143		
Proroga sino al 28 febbraio 2023 della durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, al fine di garantire funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte alle gravi scoperture di organico - effetti riflessi (comma 10)	e	t/c				0,555			0,555		
Riduzione tabella A Giustizia (comma 11)	s	c	-1,143			-1,143			-1,143		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi illustrativi forniti dalla RT in merito ai parametri considerati per la stima dell'onere annuo relativo alla proroga dei n. 189 assistenti giudiziari, ivi compresi gli elementi concorrenti alla stima degli effetti indotti, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995:

- la lettera a), intervenendo sul comma 10-*bis*, in deroga ai termini di prescrizione ordinari, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle PP.AA., differisce di un anno (al 31 dicembre 2023) il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 335, includendo anche gli obblighi afferenti al 2018 (finora il limite era il 31 dicembre 2017);
- la lettera b), intervenendo sul comma 10-*ter*, opera analogo differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per le PP.AA. rispetto all'adempimento degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla gestione separata INPS in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate (dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi).

Il comma 2, novellando l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, estende al 2023 la previsione per cui, in relazione agli ingressi previsti dai decreti per l'individuazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio nazionale per motivi di lavoro, la verifica dei requisiti concernenti

L'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a), modificando l'articolo 26, comma 7-*bis*, differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per l'adeguamento alla legge n. 234 del 2021 dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1° gennaio 2022. Qualora non siano istituiti i fondi da parte dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 non più a decorrere dal 1° gennaio 2023, bensì dal 1° luglio 2023;
- la lettera b), intervenendo sull'articolo 27, comma 4-*bis*, dispone analoghi differimenti per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
- La lettera c), intervenendo sull'articolo 30, comma 1-*bis*, differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e il Fondo di solidarietà intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano e altri fondi di solidarietà adeguano le loro prestazioni (assegno di integrazione salariale) per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, a quelle definite ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis* (che fissa il massimale della prestazione di integrazione salariale), con durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 (in linea di massima 24 mesi in un quinquennio mobile). In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, non più dal 1° gennaio 2023, bensì dal 1° luglio 2023
- La lettera d), intervenendo sull'articolo 40, comma 1-*bis*, opera differimenti analoghi a quelli di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo in relazione ai fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- La lettera e) abroga, per motivi di coordinamento normativo, l'articolo 44, comma 11-*quater*.

Il comma 4, modificando l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 228 del 2021, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 111 del 2017 (iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) come condizione per accedere al 5 per mille) hanno effetto a decorrere dal terzo e non più dal secondo anno successivo a quello di operatività del medesimo registro, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto-legge n. 40 del 2010, fino al 31 dicembre 2023 (finora 31 dicembre 2022).

Il comma 5 considera validamente trasmesse le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, anche se pervenute oltre il termine di decadenza. In deroga all'articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma può essere anche erogata nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (ovvero rimborsata dall'INPS all'impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte). La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, si

provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT afferma che scopo della disposizione di cui al comma 1 è quello di consentire alle PP.AA. di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle PP.AA..

La RI chiarisce che la norma consente alle PP.AA., tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di consentire il conseguente aggiornamento dell'estratto conto. In tal modo l'INPS è legittimato ad acquisire il versamento e ad aggiornare la posizione contributiva dei lavoratori rimanendo esclusa, in assenza di tale intervento, la possibilità per l'INPS stesso di attivare coattivamente la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione ordinaria.

La RT esclude che tali disposizioni determinino oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della disposizione avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle PP.AA., risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma poi che la proroga per l'anno 2023 in materia di semplificazione delle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari, recata dal comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In relazione al comma 3 la RT ricorda che il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 234 del 2021 ha interessato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, assegnando ai suddetti fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, che scade il 31 dicembre 2022.

L'adeguamento richiesto dalla normativa riguarda sostanzialmente due aspetti relativi ai Fondi di solidarietà in argomento:

- A) Adeguamento platea datori di lavoro;
- B) Adeguamento prestazione assegno di integrazione salariale.

La RT evidenzia che, ai fini dell'adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo e/o una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a

livello nazionale, al fine di adeguare appunto la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo n. 148, come modificato dalla legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo e/o alla prestazione dallo stesso garantita nei casi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa.

Poste tali premesse, in considerazione dell'approssimarsi del suddetto termine del 31 dicembre 2022 si è proceduto ad una verifica dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che rientrano nelle casistiche normative di adeguamento innanzi esplicitate, e a una ricognizione dello stato dei relativi procedimenti di adeguamento. In merito si rappresenta quanto segue, facendo riferimento alla data del 23 novembre 2022.

A) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' DI CUI AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 148 DEL 2015: 13 fondi di solidarietà ex artt. 26 e 40 da esaminare.

A.1) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' DA ADEGUARE, PER I QUALI NON È ANCORA PERVENUTO L'ACCORDO DI ADEGUAMENTO E DAL 1° GENNAIO 2023 RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: 6 fondi di solidarietà (Studi professionali, Bolzano, Servizi ambientali, tributi erariali, Ormeggiatori e barcaioli, trasporto pubblico).

A.2) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' DA ADEGUARE, PER I QUALI È PERVENUTO L'ACCORDO DI ADEGUAMENTO E DAL 1° GENNAIO 2023 NON RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: 2 fondi di solidarietà (Trento e Solimare).

A.3) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE CHE HANNO RICHIESTO E OTTENUTO PARERE DI CONFORMITA' E DAL 1° GENNAIO 2023 NON RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: 2 fondi di solidarietà (Credito e Ferrovie dello Stato).

A.4) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' CHE HANNO RICHIESTO PARERE DI CONFORMITA' ANCORA PENDENTE: 2 fondi di solidarietà (Poste e Credito Cooperativo).

A.5) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' CHE NON HANNO POSTO IN ESSERE ALCUNA ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO, FORMALMENTE CONFORMI MA CHE IN ASSENZA DI ATTIVITA' DELLE PARTI SOCIALI RICHIEDONO UN SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA PRESSO L'INPS AI FINI DELLA VERIFICA DEI CC.DD. TETTI AZIENDALI PRIMA DI DICHIARARNE LA CONFORMITA': 1 fondo di solidarietà (Assicurazioni).

B) FONDI DI SOLIDARIETA' ALTERNATIVI (EX ART. 27), PER I QUALI È PERVENUTO L'ACCORDO DI ADEGUAMENTO E DAL 1° GENNAIO 2023 NON RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: 2 fondi di solidarietà (FSBA – Artigiani e FormaTemp – Somministrati).

Ai suddetti 15 fondi di solidarietà si aggiungono due fondi facoltativi (Trasporto Aereo e TRIS - Chimici farmaceutici), con riferimento ai quali:

a) il Fondo del trasporto aereo ha presentato accordo di adeguamento, in ossequio alla circolare INPS n. 18/2022, in corso di disamina;

b) il Fondo TRIS, per il quale le parti sociali non hanno svolto alcuna attività, fatti salvi ulteriori approfondimenti istruttori, non sembra rientrare nella casistica proprio perché è un fondo facoltativo, che prevede solo assegni straordinari e pertanto non rientra tra i Fondi che devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 per non confluire nel FIS.

A fronte della situazione appena descritta, con la norma predisposta si proroga il termine per l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015 al 30 giugno 2023 al fine di consentire a tutte le parti interessate di verificare la necessità di adeguamento dei rispettivi fondi di settore e valutare l'opportunità dello stesso. L'obiettivo è quello di consentire una ponderata valutazione dei termini dell'adeguamento. A fronte della modifica apportata, in mancanza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° luglio 2023, e non più dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, ove verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Le procedure e le indicazioni dettate per l'adeguamento e da ultimo rimarcate con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non subiscono modifiche, se non con riferimento alle tempistiche di riferimento.

Le proroghe ora disposte non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica considerato che a fronte di diversi livelli di contribuzione ai fondi di solidarietà rispetto al FIS corrispondono anche diversi livelli di prestazioni ad esse correlate, stante l'adeguatezza delle aliquote contributive di equilibrio dei fondi.

La RT chiarisce poi che il comma 4 proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS, con la finalità di coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 111 del 2017 e del DPCM del 23 luglio 2020, con quelle del D.M. n. 106 del 2020 e del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e di consentire pertanto - come puntualizza la RI - agli enti in questione di continuare ad accedere anche nel 2023 al cinque per mille. La disposizione in parola è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 720, della legge n. 160 del 2019.

La RT ribadisce poi che il comma 5 prevede la proroga dei termini previsti per la concessione dell'integrazione a carico del Fondo trasporto aereo e sistema aeroportuale.

La RI ricorda che l'articolo 7, comma 8, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria erogata dal Fondo in oggetto siano subordinate all'adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento di integrazione

salariale straordinaria e che le stesse debbano essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'adozione del decreto. Con la disposizione in esame, si prevede che le suddette domande, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre tale termine di decadenza.

Da un'analisi degli archivi amministrativi risulta che saranno interessate dall'intervento normativo 16 aziende per un totale di circa 7.100 lavoratori con un onere per la finanza pubblica stimato in 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite di spesa.

Agli oneri pari a 39,1 milioni di euro per il 2023 cui si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (co. 5)	s	c	39,100			39,100			39,100		
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) D.L. n.185/2008 (co. 5)	s	c	-55,900			-39,100			-39,100		

Al riguardo, in relazione al comma 1, nel prendere atto di quanto asserito dalla RT in ordine al carattere interno al perimetro delle PP.AA. dei flussi finanziari interessati dalle disposizioni in esame, si osserva tuttavia che, in presenza del coinvolgimento di amministrazioni con bilancio riconducibile a quello dello Stato, il trasferimento monetario di risorse all'INPS impatterebbe comunque sul SNF. Inoltre, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa eventuali effetti in termini di trattamenti più elevati e/o anticipati in favore dei dipendenti interessati, in rapporto all'entità dei contributi dovuti dalle PP.AA. coinvolte, fermo restando che i connessi tendenziali di spesa dovrebbero essere stati determinati sulla base della contribuzione legalmente dovuta. Si ricorda, infine, che anche ad analoghe, precedenti norme intervenute nella materia *de qua* non erano state ascritti effetti finanziari (da ultimo nel decreto-legge n. 228 del 2021).

Nulla da osservare sul comma 2, stante la natura ordinamentale della disposizione.

Per quanto riguarda il differimento dei termini di adeguamento di cui al comma 3, anche se sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati ed elementi di dettaglio, si osserva che, in linea generale, l'eventuale confluenza di soggetti nel FIS e le correlate variazioni normative, previste dai commi 204-214 della legge di bilancio per il 2022, avrebbero

condotto - secondo la relativa RT - ad un leggero disavanzo del fondo nell'anno 2022. Per gli anni successivi si è assunto il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, operando tale vincolo per il complesso del Fondo (quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio per alcuni gruppi compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo). Pertanto, non si hanno osservazioni sul differimento ed, eventualmente, il contenimento quantitativo di tale processo di confluenza nel FIS (tramite l'adeguamento di altri fondi di solidarietà).

Nulla da osservare sul comma 4, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e dell'assenza di effetti ascritti alla precedente, analoga norma, recata dal decreto-legge n. 228 del 2021.

Infine, per quanto attiene al comma 5, preso atto della numerosità della platea considerata, che, oltre ad essere individuata da un'analisi degli archivi amministrativi, nel complesso appare plausibile atteso che nel decreto-legge n. 41 del 2021 l'analoga stima riguardava 41.000 lavoratori (nel caso in esame si è in presenza di una situazione sostanzialmente normalizzata rispetto all'emergenza Covid e si fa riferimento esclusivo a domande presentate oltre un determinato termine decadenziale), si osserva che, attenendosi all'importo medio di integrazione a carico del Fondo indicato nella RT al decreto-legge n. 41 (ovvero 800 euro mensili - anche se su tale importo erano state sollevate delle perplessità), la copertura garantita (pari a circa 5.500 euro totali *pro capite*) corrisponde a quasi 7 mesi di trattamenti, il che appare prudentiale. Pertanto, si ritiene la quantificazione sostanzialmente corretta. In ogni caso, va ricordato che l'onere è configurato come limite di spesa, quale concorso statale al Fondo di solidarietà del settore aereo. Nulla da osservare per i profili di copertura, nè dal punto di vista quantitativo, atteso che il Fondo inciso presenta le occorrenti disponibilità e sufficienti margini di modulabilità, nè dal punto di vista della contabilizzazione differenziata sui saldi, correlata al fatto che il Fondo è calibrato per coprire anche la contribuzione figurativa, che non impatta sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Articolo 10, commi 1-8

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il comma 1 elimina il termine del 1° gennaio 2023, recato dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, a decorrere dal quale vige il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2. Il nuovo termine è fissato al 1° gennaio 2024.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala, inoltre, che la relazione illustrativa evidenzia che la necessità di tale proroga è motivata dalle difficoltà segnalate dalle Associazioni di settore di sostituire un numero così elevato di mezzi in tempi così ristretti, peraltro, in un contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante del

prezzo delle forniture dei mezzi di trasporto. Sempre la relazione illustrativa rappresenta che, al 30 settembre 2022, i mezzi Euro 2 ed Euro 3 rappresentavano circa il 28% dell'intero parco autobus circolante, ovvero circa 12 mila mezzi, di cui oltre 3.100 Euro 2 e quasi 8.800 Euro 3.

Al riguardo, si osserva che il rinvio di un anno dei divieti se da un lato è giustificato dal consistente numero di mezzi da sostituire in tempi ristretti mostra anche la difficoltà e necessità in capo agli enti locali di provvedere alla sostituzione del proprio parco autoveicoli con oneri che non risultano al momento quantificabili.

Al fine di valutare la sostenibilità della misura, appare necessario quantificare l'onere discendente dal futuro adempimento di sostituzione del parco autoveicoli interessato dalla disposizione in esame ed evidenziare le risorse disponibili nei bilanci degli enti territoriali per la copertura dello stesso.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 novembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l'affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena - da realizzare anche secondo le procedure della finanza di progetto di cui all'articolo 183 del DL 50/2016. Contestualmente, i versamenti relativi alla quota per l'anno 2022, pari a 70 milioni, sono effettuati dal concessionario entro il 30 aprile 2023. Il mancato versamento di tale importo nonché degli importi dovuti per il periodo pregresso è condizione di improcedibilità per la prosecuzione della procedura di affidamento e determina l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle procedure di affidamento della concessione secondo le modalità di cui all'art. 60 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022:

- a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
- c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
2	Proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) conclusione della procedura di affidamento della concessione dell'autostrada A22 (Autobrennero) di cui all'articolo 2 comma 1 bis DL n.121/2022 - Mancato versamento all' entrata del bilancio dello Stato	e	ext	-70,00										
2	Proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) conclusione della procedura di affidamento della concessione dell'autostrada A22 (Autobrennero) di cui all'articolo 2 comma 1 bis DL n.121/2022 - maggiore spesa derivante dal mancato versamento all' entrata del bilancio dello Stato	s	c				70,00				70,00			
3 lett. a)	Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente MEF, di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009	s	c	-10,00			-10,00				-10,00			
3 lett. b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo10, comma 5 del DL n. 282/2004	s	c	-20,00			-20,00				-20,00			
3 lett. c)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-25,00			-25,00				-25,00			
3 lett. d)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge n. 190/2014	s	c	-15,00			-15,00				-15,00			

La RT descrive la norma, senza aggiungere ulteriori informazioni.

Al riguardo, in merito ai profili di compatibilità con la normativa europea della proroga del termine per la conclusione delle procedure per l'affidamento della concessione autostradale in esame, si ribadisce quanto già evidenziato in precedenza¹⁴ che l'espresa introduzione della facoltà di ricorrere alla procedura della finanza di progetto, si pone in deroga all'articolo 178, comma 8-bis del codice dei contratti pubblici, anche se tale deroga non è esplicitata. Infatti il comma 8-bis citato prevede che le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183. Considerato che tale ultima norma sarebbe stata introdotta, secondo quanto affermato dal Governo italiano e dalla Commissione europea, per garantire la massima apertura possibile alla concorrenza delle concessioni autostradali e che la concessione dell'autostrada A22 del Brennero è scaduta il 30 aprile 2014, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione, andrebbe acquisito il parere del Governo circa eventuali profili di incompatibilità con la normativa europea in materia.

In relazione all'utilizzo in copertura delle risorse presenti sui vari fondi per provvedere alla copertura dell'onere recato dalla norma, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse dei predetti fondi.

Il comma 4 proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020.

La RT afferma che si tratta di disposizione di natura ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la proroga per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari è legata al termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali, andrebbe chiarito se dal differimento del termine per l'adeguamento di dette tariffe possa derivare, per i soggetti concessionari che sono inclusi nel perimetro della p.a., una eventuale diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni considerate nei tendenziali.

Detto chiarimento risulta opportuno in quanto, secondo quanto affermato nel passato dal Governo, la neutralità finanziaria per i concessionari sarà ottenuta per mezzo di appositi conguagli: sembra quindi evincersi che siffatti “conguagli” siano disposti a fronte di posticipi di entrate già attese; ove tale interpretazione risultasse confermata, andrebbero dunque esclusi possibili riflessi sui bilanci di enti facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione.

¹⁴ NL n. 269 del 2021.

Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti circa eventuali effetti sui canoni, commisurati al gettito dei pedaggi, dovuti dai concessionari allo Stato e ad ANAS (soggetto che fa parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche).

Il comma 5 estende anche per il triennio 2023-2025 la quota percentuale del 12 per cento stabilita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 158, per il triennio 2020-2022, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali del MIT già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 6 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 di sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022 n.242 di adozione delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

La RT afferma che il differimento si rende necessario alla luce delle difficoltà applicative rappresentate dagli operatori di settore nell'attuazione delle misure previste dalle medesime linee guida e al fine di consentire ai soggetti preposti la necessaria analisi dello stato delle infrastrutture. Per la RT la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 7 differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, che disciplina l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

La RT afferma che si tratta di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 8 proroga fino al 30 settembre 2023, l'applicabilità della disciplina del ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, estendendola anche agli

operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

La RT ricorda che il citato articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha previsto la possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi del citato articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dal punto di vista finanziario, la RT osserva che la disposizione apporta modifiche di natura procedurale tese ad accelerare e semplificare l'esecuzione degli appalti pubblici, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma che consentono di contribuire, in caso di affidamento in favore di operatori economici localizzati in territori caratterizzati da situazioni di crisi industriale e che abbiano provveduto ad acquistare, nell'ambito di procedure di amministrazioni straordinaria, delle aziende in esercizio, l'assolvimento degli obblighi di prosecuzione delle attività imprenditoriali e la garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali, previsti dal comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10, commi 9-10

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese, per Lampedusa e Linosa)

Il comma 9 proroga il termine dei versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 (ai sensi del quale i soggetti con domicilio fiscale o che svolgono attività economica nei Comuni di Lampedusa e Linosa potevano assolvere i versamenti tributari e contributivi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data):

- a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
- b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

Il comma 10 esclude che i versamenti di cui al comma 9 comportino l'applicazione di sanzioni e interessi e consente la loro effettuazione in un'unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini

individuati al comma 9. Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT, dopo aver sintetizzato il contenuto delle disposizioni, afferma che, sulla base degli elementi informativi forniti dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai versamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, all'esito dei primi controlli automatizzati solo una minima parte dei soggetti interessati è risultata adempiente. Pertanto, con riferimento ai versamenti in esame è ragionevole presumere che il gettito che potrà affluire nel prossimo futuro dipenderà dalla misura e dalla tempistica tipiche delle riscossioni a mezzo ruolo.

La disposizione in oggetto, che rimette nei termini i contribuenti per tutti gli anni d'imposta interessati dalla precedente sospensione (per gli anni dal 2011 al 2020) con facoltà di pagamento rateale secondo quanto previsto dal comma 1, non è suscettibile di produrre un gettito inferiore a quello ottenibile dalla riscossione a mezzo ruolo già ordinariamente incluso nelle previsioni delle entrate del bilancio dello Stato. Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono sostanziali effetti di natura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che non appare chiara la motivazione alla base dell'assunto della RT per il quale la norma in esame "non è suscettibile di produrre un gettito inferiore a quello ottenibile dalla riscossione a mezzo ruolo già ordinariamente incluso nelle previsioni delle entrate del bilancio dello Stato", atteso che il semplice decorrere del tempo rende intuitivamente più probabile l'inefficacia totale o parziale dell'azione esecutiva. Inoltre, anche ammettendo che si operi ad invarianza di gettito complessivo, si osserva che metà degli importi dovuti potrebbe essere versata in 24 rate mensili a decorrere dal 30 novembre 2023, con evidenti, negativi riflessi di cassa per il corrente anno, anche considerando che le procedure connesse alla riscossione a mezzo ruolo dovrebbero già essere avviate. A titolo informativo, per dare idea dell'ordine di grandezza delle somme in questione, si ricorda che la RT al decreto-legge n. 104 del 2020 stimava in circa 12 milioni di euro complessivi le somme non versate nel 2020 a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi INAIL.

Articolo 10, comma 11

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

La norma dispone che l'obbligo del versamento allo stato di previsione dell'entrata dello Stato degli utili di gestione dell'Azienda Gestione governativa navigazione laghi, di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato utili di gestione servizi pubblici di navigazione laghi di Garda, Maggiore e di Como	e	ext	-0,890								
Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato utili di gestione servizi pubblici di navigazione laghi di Garda, Maggiore e di Como-maggiore spesa	s	c				0,890			0,890		
Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190/2014	s	c	-0,890			-0,890			-0,890		

Al riguardo, al fine di determinare con esattezza l'onere, appare necessario che siano fornite maggiori delucidazioni circa l'andamento degli utili di gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, fornendo al contempo i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per l'anno 2023. Inoltre, sempre per circoscrivere con precisione l'onere, andrebbe valutata l'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento.

In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 11, comma 1

(Contingente a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico)

La disposizione differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l'anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, come disposto dall'art. 17-*octies*, comma 3, del D.L. 80/2021.

La RT rileva che il differimento del termine di cui al comma 1, riguardante l'assunzione a tempo determinato di un contingente di personale dell'Area III, non

implica nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica in quanto la norma è volta a garantire l'accelerazione delle attività dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico nei limiti delle risorse già previste dall'art. 17-*octies*, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT con il tenore essenzialmente ordinamentale e procedurale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 11, comma 2 **(Assunzioni Ministero ambiente (posizioni dirigenziali))**

La disposizione proroga il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al triennio 2022-2024.

La RT precisa che il differimento del termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello non generale e del personale dell'Area II, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenendo peraltro conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dal citato articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in considerazione del tenore procedurale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 11, comma 3 **(Assunzioni Ministero ambiente)**

La norma prevede che il termine per l'assunzione di n.218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, è differito al triennio 2022-2024.

La RT rileva che il differimento del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nell'Area III non determina nuovi o maggiori a carico della

finanza pubblica, tenendo conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dall'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11, comma 4

(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoletto)

La norma modifica l'articolo 12, del decreto legge n. 27 del 2019, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

La RT afferma che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La norma, invero, ha lo scopo di prorogare i termini previsti in coerenza con la finalità della disposizione, ossia superare l'emergenza nel SIN di Cogoletto-Stoppani mediante il completamento degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019, con le risorse ivi individuate di seguito riportate:

- € 2.582.284,50 a valere sul D.M. n. 468/01 – Programma Nazionale di Bonifica;
- € 14.844.288,75 a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente (che saranno trasferiti secondo le modalità previste per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020);
- € 5.000.000,00 di cui all'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44 (già trasferiti sulla contabilità speciale con Decreto n. 444 del 5/12/2019).

La RT precisa che dette risorse sono destinate esclusivamente agli interventi ivi descritti. I costi dell'avvalimento, stimati in complessivi euro 50.000,00 e relativi a compensi per il Soggetto Attuatore (euro 46.000) e compenso per lavoro straordinario per una unità di personale in distacco (euro 4.000), trovano copertura sulla Contabilità Speciale n. 3207 di cui è titolare il Prefetto di Genova, e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la RT precisa che per tutti gli interventi finanziati con fondi FSC, l'OGV è già stata raggiunta con l'avvenuta aggiudicazione dei lavori e ciò sarà oggetto di verifica da parte del CIPESS come previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo, atteso che la proroga in esame determina un differimento di attività e spese rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, andrebbe confermato che tali effetti siano stati scontati nei tendenziali di spesa o altrimenti andrebbero compensati gli effetti per il 2023.

Articolo 11, comma 5 ***(Disposizioni per la perimetrazione dei Siti di interesse Nazionale)***

La norma fissa in due anni e non più in un anno il termine entro cui il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può procedere alla ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN) esistenti secondo la procedura prevista all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

La RT afferma che la proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Infatti, le attività necessarie alla ricognizione e alla ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, sono svolte con le risorse previste a legislazione vigente, senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato. In particolare, le attività saranno svolte dalla competente Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, al fine di poter verificare che le attività di ripermetrazione saranno effettivamente effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e a dimostrazione di quanto affermato dalla RT, circa l'assenza di oneri, andrebbero fornite maggiori informazioni relativamente alle risorse destinate allo scopo presenti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 11, comma 6 ***(Determinazione e gestione del rumore ambientale)***

La norma nel modificare l'articolo 4 e l'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, posticipa di un anno le seguenti scadenze:

- al 18 aprile 2024 la consegna alla regione od alla provincia autonoma competente dei piani di azione degli agglomerati predisposti da parte delle autorità individuate dalla regione o dalla provincia autonoma e dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale nè di interesse di più regioni;
- al 18 luglio 2024 la consegna al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali, compresi gli aeroporti principali, predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni;

- al 18 giugno 2023 i piani di azione previsti al comma 3, lettera *b*), nonché le sintesi di cui all'allegato 6 dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati;
- al 18 gennaio 2025 la consegna alla Commissione europea dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione, di natura procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il posticipo è previsto dalla normativa comunitaria¹⁵.

Articolo 11, comma 7

(Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La norma, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, il termine di cui all'articolo 44, comma 7-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, entro il quale assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli interventi da parte della Regione Toscana, evitando a tal fine il definanziamento.

La RT sottolinea che la delibera del CIPESS n. 47 del 2014 ha previsto l'assegnazione di 50 milioni di euro per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale. Per la RT la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la proroga evita il definanziamento da parte del CIPESS dell'intervento in esame. A tal fine, andrebbe chiarito se tale proroga esplica effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 11, comma 8

(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

La norma proroga dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, precisando che la sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

¹⁵ Cfr. art. 8 direttiva 2002/49/CE come sostituito dall'art. 2, par. 1, punto 2), del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il comma 1, novellando l'articolo 11-*quater*, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il periodo per il quale i proventi della cessione dei compendi aziendali di Alitalia vengono nettizzati dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, per essere prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.

Il comma 2, al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 220 del 2015, nonché il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, differisce al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a..

Il comma 3 estende alle annualità 2023 e 2024 la misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f-bis*) del DPCM 6 aprile 2022 (contributo alla realizzazione di colonnine di ricarica), come modificato dal DPCM 4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato DPCM 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per essere destinate appunto alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f-bis*) del medesimo DPCM.

Il comma 4, novellando l'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana, al fine di consentire il completamento da parte della Regione siciliana delle procedure di accorpamento delle Camere di commercio.

Il comma 5, al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga entro il 29 gennaio 2022 una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.

Il comma 6, al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva ai sensi del comma 5, autorizza la spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT afferma che la modifica di cui alla lettera a) (Alitalia) è preordinata a consentire l'ordinata prosecuzione e il completamento delle attività dell'Amministrazione Straordinaria, nonché il suo regolare funzionamento, anche a seguito della revoca dell'esercizio d'impresa, portando il relativo vincolo temporale (attualmente previsto per il 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023. La RT conclude escludendo che la norma comporti oneri per la finanza pubblica.

La Relazione illustrativa precisa che il termine del 31 dicembre 2022, infatti, non appare congruo e coerente con i tempi di completamento delle attività di liquidazione e con gli ambiti operativi che residuano in capo alla Procedura, anche a seguito della cessione dei compendi aziendali, quali ad esempio:

- la prestazione di servizi transitori ai contratti di cessione dei rami *handling* e manutenzione (in particolare i servizi IT) richiesta fino a quando i cessionari avranno completato le procedure necessarie per la conduzione delle attività aziendali in via autonoma e indipendente;
- l'esercizio delle sedi secondarie di Alitalia all'estero (*branch*) fino alla loro chiusura nel rispetto di tempi e modalità compatibili con l'esigenza di prosecuzione dei servizi manutentivi transitori e di completamento delle operazioni di rimborso, nelle giurisdizioni straniere in cui è richiesta la presenza locale del vettore per la gestione dei cc.dd. "*passengers' claims*";
- la gestione delle funzioni centralizzate già a servizio delle attività facenti capo unitario ad Alitalia e Cityliner, ivi compreso il centro di assistenza medica condotto da Alitalia nell'area aeroportuale di Fiumicino;
- il completamento dei servizi di assistenza al rimborso dei biglietti e dei *voucher* non utilizzati ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021, attraverso modalità di gestione differenziate in relazione ai diversi canali di vendita dei biglietti originari, alle modalità di pagamento degli stessi, oltre che alla natura dei titoli da rimborsare (biglietti, *voucher*, *travelpass*, *virtual wallet*). Il rimborso dei biglietti si protrarrà, direttamente o indirettamente attraverso i circuiti di rimborso, sino al compiuto esaurimento del termine di prescrizione, previsto per la fine dell'anno 2023;
- la gestione del trattamento di integrazione salariale (CIGS) ai dipendenti ancora in forza all'Amministrazione Straordinaria all'esito della cessione dei compendi aziendali, autorizzato *ex lege* fino al 31 dicembre 2023 (cfr. articolo 1, comma 131, della legge n. 234 del 2021).

È inoltre da considerare, a supporto della modifica normativa, che è stata presentata, in data 1° dicembre 2022, istanza di proroga del programma dell'amministrazione straordinaria sino al 14 gennaio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 347 del 2003, rispetto alla quale è già stato raccolto il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza (cfr. verbale n. 93 del 6 dicembre 2022).

In relazione al comma 2 la RT afferma che la proroga in esame mira a consentire il completamento delle procedure previste dalle disposizioni di legge per il rinnovo del

contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e la RAI. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

La RT assicura poi che il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente, limitandosi ad effettuare una rimodulazione delle risorse tra le varie misure contemplate dal DPCM 6 aprile 2022. In particolare, la disposizione estende agli anni 2023 e 2024 il finanziamento della misura relativa alle colonnine di ricarica e a tal fine trasla dalle misure previste per l'acquisto dei veicoli M1 elettrici (disposta dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del DPCM) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse oggetto di rimodulazione non sono state ancora impegnate in quanto i relativi bandi saranno aperti successivamente. Pertanto, la rimodulazione non compromette alcuna previsione finanziaria a legislazione vigente.

La RT sottolinea poi che il comma 4 mira a scongiurare la situazione per cui, in assenza della proroga in esame, la possibilità dell'accorpamento delle CCIAA siciliane venga meno a partire dal 1° gennaio 2023. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa, in proposito, che i commissari incaricati delle attività di accorpamento nelle more della riorganizzazione regionale sono stati nominati prevedendo la totale gratuità dell'incarico stesso e che il comma 3 del citato articolo 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 dispone che "dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

In relazione ai commi 5 e 6 la RT fa presente che, in esecuzione di un accordo internazionale con la Santa Sede, lo Stato italiano, a fronte dell'immediata concessione in uso delle risorse frequenziali assegnate all'Amministrazione vaticana dalla Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra 2006 (di seguito RRC-06), si è impegnato a rendere disponibili - entro il 31.12.2012 - a favore dello Stato della Città del Vaticano, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, una capacità trasmissiva televisiva di almeno 4 Mbit/sec. ed una radiofonica su multiplexer digitali con copertura a livello nazionale, possibilmente isocanale. In ragione di quanto sopra la norma prevede lo stanziamento di 338.000 euro - quantificato sulla base delle tariffe di mercato pubbliche per 36 unità di capacità trasmissiva - ai fini dello svolgimento della procedura di gara necessaria all'adempimento del richiamato Accordo internazionale per individuare il soggetto che possa attuare il trasporto del programma vaticano.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Si precisa che l'utilizzazione di detto accantonamento è giustificata dal fatto che la disposizione in esame è da considerarsi direttamente attuativa degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica ed esecuzione del Trattato del Laterano, del Concordato e degli accordi ad essi complementari stipulati nel 1929 (di cui alla legge n. 810 del 1929), delle modifiche ad essi apportate nel 1985 (di cui alla legge n. 121 del 1985) e dei successivi accordi complementari ed integrativi, tra i quali si segnala

l'accordo in materia di radiofrequenze concluso mediante scambio di Note Verbali del 15 giugno 2010.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva - Rimborso degli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete (comma 6)	s	c	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338
Riduzione tabella A MAECI (comma 6)	s	c	-0,338	-0,338	-0,338	-0,338	-0,338	-0,338	-0,338	-0,338	-0,338

Al riguardo, in relazione al comma 1, si osserva che l'estensione del periodo nel quale i proventi della vendita degli *asset* di Alitalia vengono nettizzati di una serie di costi per essere quindi destinati in prededuzione al soddisfacimento dei crediti dello Stato appare suscettibile di incidere negativamente sull'*an* o perlomeno sul *quantum* del rimborso dei numerosi prestiti statali erogati ad Alitalia, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 4, nulla da osservare, atteso che alla precedente proroga della disposizione in esame, recata dal comma *25-quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 228 del 2021, non erano stati ascritti effetti finanziari, giacché la norma prorogata è assistita di una clausola di invarianza e la RT ne ribadisce la natura ordinamentale¹⁶.

Non vi sono osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

Articolo 13, comma 1

(Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, del termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2024, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

La RT certifica che dalla proroga dei termini per la registrazione e l'accesso con SPID, CIE o CNS ai portali della Farnesina, disposta dal comma 1, non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale.

¹⁶ Nota di lettura n. 229 della precedente legislatura, pag. 229. Cfr. RT di passaggio A.S. 2320, pagina 129.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT circa il tenore ordinamentale della disposizione. Pertanto, nulla da osservare.

Articolo 13, commi 2-3

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici di contrasto agli effetti della crisi ucraina - "Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia", recate dall'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022,

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici di contrasto agli effetti della crisi ucraina - "Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia", disposte dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la misura del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici, di contrasto agli effetti della crisi ucraina, risulta già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino a 1,1 miliardi di euro a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime *de minimis*, e fino a 700 milioni di euro a valere sulla connessa quota di risorse del fondo promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per circa 52 milioni complessivi (di cui circa 33 milioni a valere sul Fondo 394/81 e circa 19 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per circa 50 milioni (di cui orientativamente circa 35 milioni a valere sul fondo 394/81 e circa 15 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata). I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, risultano ampiamente capienti rispetto alla proroga della misura fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del fondo 394/81.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, alla luce dei dati e dei chiarimenti forniti dalla RT, che dovrebbero consentire di ritenere superate le perplessità espresse in sede di analisi dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 14 del 2022.

Articolo 13, comma 4 (Tecnopolo di Bologna)

La disposizione proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche.

La RT ribadisce che la norma contiene una disposizione di carattere ordinamentale che proroga i poteri speciali previsti dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, per la realizzazione delle opere occorrenti alla partecipazione a progetti internazionali di ricerca nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le risorse occorrenti sono già state infatti integralmente stanziare dalla succitata disposizione normativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nel presupposto che la disposizione si limita al rinnovo dei poteri speciali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere occorrenti alla partecipazione a progetti internazionali di ricerca nell'ambito del Tecnopolo di Bologna e che le risorse occorrenti sono già integralmente finanziate da stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 13, comma 5 (Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari in aree di crisi)

La disposizione proroga per tutto il 2023 la previsione (contenuta nel decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 349), che rialloca al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le somme non ancora spese che il nostro Paese aveva versato per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, finalità non più attuale dopo la conclusione della presenza internazionale.

La RT riafferma che la norma prevede il riorientamento delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali per finalità non più attuali (sostegno a forze armate e di sicurezza afgane). Si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi previsti come erogazioni a dono. Il versamento anche nell'anno 2023 di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato e

la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non comportano pertanto oneri per la finanza pubblica.

La necessità della proroga è motivata dal fatto che le procedure contabili per la liquidazione dei fondi in esame richiedono che il rimborso da parte degli enti gestori sia corrisposto in quote di anticipo e saldo, quest'ultimo da corrispondere solo dopo la chiusura finanziaria dei programmi e delle attività in essere e al netto di eventuali costi amministrativi e di passività.

Tenuto conto che, in attesa della definitiva rendicontazione delle pendenze amministrativo-contabili, il completo versamento dei fondi non è stato ancora ultimato, si richiede quindi il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo in parte considerazioni formulate a suo tempo sull'articolo 38 del decreto-legge n. 17/2022¹⁷, si osserva che, fermo restando la neutralità del dispositivo oggetto di proroga per il 2023, andrebbero non di meno richieste ulteriori informazioni in merito agli stati di previsione (Difesa o Esteri) e capitoli di bilancio interessati dalle contribuzioni originarie, nonché relativamente ai capitoli che verrebbero interessati dalla riassegnazione in conto spesa che si dispone con la norma in esame anche per il 2023¹⁸.

Inoltre, venendo al profilo d'impatto sui saldi, sebbene il Governo abbia a suo tempo assicurato che trattasi di rinuncia a "maggiore gettito"¹⁹, andrebbero comunque evidenziati i relativi effetti finanziari nel prospetto riepilogativo allegato alla RT.

Articolo 14 ***(Rinnovo Consiglio magistratura militare)***

L'articolo proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge 17 giugno 2022, n. 71.

La RT evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere la proroga del mandato del Consiglio della magistratura militare in carica, procrastinando la data del rinnovo dell'organo.

¹⁷ XVIII Legislatura, Nota di Lettura n. 302, pagine 85-86.

¹⁸ Dalla ricognizione dei dati riportati nell'Annuario 2021 del MAE, risulterebbe un ammontare di erogazioni complessivo (Doni + Crediti) in favore dell'Afghanistan pari a 19,2 milioni di euro nel 2020. Non sono riportate indicazioni specifiche relativamente alle erogazioni veicolate alla NATO. Cfr. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Annuario 2021, pagina 250.

¹⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 11 aprile 2022, p. 33.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 15 ***(Proroga di termini in materia di agricoltura)***

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la misura che estende ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi le disposizioni descritte al comma 1 dello stesso articolo 4 per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Il richiamato comma 1 dell'art. 4 della legge 77 del 2011 indica le Autorità, tra le quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che definiscono di concerto i parametri chimico- fisici e igienico - sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

I commi 2 e 4 prorogano dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale le funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania), con le relative risorse umane e strumentali, sono trasferite ad una nuova società per azioni a totale capitale pubblico, costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, si stabilisce che il Commissario liquidatore - nei successivi sessanta giorni dalla predetta data del 31 dicembre 2023, predisporre la situazione patrimoniale del soppresso Ente (riferita alla stessa data del 31 dicembre 2023) nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltretutto i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso di scadenza.

Ai relativi oneri pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 3 novella il comma 2 dell'articolo 19-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, stabilendo un diverso termine (un anno, anziché sessanta giorni) entro il quale il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica secondo determinate modalità al fine di potenziare le strutture e le articolazioni dello stesso dicastero, in considerazione della grave crisi del settore ippico.

La RT in merito al comma 1 afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 2 e 4 la RT sottolinea che la *ratio* sottesa all'intervento è quella di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI, accelerando la trasformazione in atto dell'ente nella società pubblica.

Relativamente al comma 3 la RT chiarisce che la *ratio* di introdurre una estensione del termine previsto per la modifica del regolamento di organizzazione e della pianta organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, deriva dalla necessità di consentire all'Amministrazione di utilizzare la procedura semplificata

prevista dalla norma. Per la RT la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sospensione fino al 2023 cartelle di pagamento nei confronti dell'EIPLI-Erario (Comma 2)	e	t				-0,650			-0,650		
Sospensione fino al 2023 cartelle di pagamento nei confronti dell'EIPLI-Altri enti (Comma 2)	e	t				-0,250			-0,250		
Riduzione tabella A MIPAAF (Comma 4)	s	c	-0,900			-0,900			-0,900		

Al riguardo, in merito alla sospensione fino al 2023 delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso di scadenza, appare necessario che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa la quantificazione dell'onere derivante dalla sospensione in 900.000 euro per l'anno 2023.

Sui restanti commi, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16, commi 1-2 **(Lavoro sportivo ed enti sportivi)**

Il comma 1, modificando il decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 l'applicazione delle disposizioni di detto decreto legislativo, ad esclusione di quelle recate dagli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI, che si applicano dal 1° gennaio 2022 (lettera a)) nonché l'abrogazione delle norme vigenti corrispondenti a quelle la cui applicazione viene differita (lettera b)); infine, integrando l'articolo 52, comma 2-bis, stabilisce che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, ovvero erogati in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche cessano di essere considerati redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) soltanto a decorrere dal 1° luglio 2023 (anziché, evidentemente, dal 1° gennaio 2023).

Il comma 2 stabilisce che le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023 (e non più entro il 31 luglio 2023). Inoltre proroga il predetto termine al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di

continuità, di precedenti tesseramenti. Infine, sancisce lo scioglimento del vincolo sportivo decorsi i due termini anzidetti.

La RT, dopo aver illustrato il comma 1 e chiarito che le abrogazioni differite riguardano la legge n. 366 del 1973 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), la legge n. 91 del 1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), l'articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2000 (Assicurazione degli sportivi professionisti), l'articolo 3 della legge n. 398 del 1991 (Premio di addestramento e formazione tecnica), afferma che detto comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT sottolinea poi che il comma 2, relativo al vincolo sportivo con riferimento ai tesseramenti, riguarda la regolamentazione di rapporti tra privati e, pertanto, non produce effetti a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che a nessuna delle norme ora differite o destinate a restare più a lungo in vigore erano stati ascritti rispettivamente effetti positivi o negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 16, comma 3

(Proroga del mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo)

La disposizione proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 30 giugno 2023.

La RT ribadisce che l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto per il Credito Sportivo - così come reputato necessario dal Governo - ha prorogato il mandato degli organi dell'Istituto (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 dicembre 2022.

La disposizione in argomento proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il Credito sportivo al 30 giugno 2023, in luogo della data del 31 dicembre 2022 previsto dalla formulazione precedente della norma (articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15). La procedura di rinnovo dei suddetti organi è complessa (il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) ed è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Trattandosi di ente pubblico (Istituto per il Credito Sportivo è l'ultima banca di diritto pubblico) allo stesso si applica la disciplina pubblica della *prorogatio*, che (dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza, con il rischio, in caso di mancato rinnovo alla scadenza del termine, di commissariamento/amministrazione straordinaria *ope legis* (come già avvenuto nel dicembre 2011). La proroga in argomento scongiurerebbe soluzioni di continuità nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarderebbe la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare oneri a carico dello Stato.

La Relazione tecnica relativa alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha dato atto che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Istituto per il credito sportivo ha un bilancio autonomo. Le modifiche di cui al presente comma, analogamente, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ribadendo quanto già osservato su comma 24 dell'articolo 1 del decreto legge n. 228/2021 in occasione della precedente proroga²⁰, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale della disposizione prorogata.

Articolo 16, comma 4

(Proroga concessioni demaniali marittime, lacuali o fluviali per le società e associazioni sportive)

La norma, al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, siano prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

²⁰ XVIII Legislatura, Nota di Lettura n. 289, pagina 18.

La RT afferma che la disposizione, in materia di concessioni di impianti sportivi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la proroga in esame risulti compatibile con la normativa europea in materia.

Articolo 16, comma 5
(Trattenimento indennità per i collaboratori sportivi da parte di Sport e salute S.p.A.)

Il comma 5, in deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge n. 73 del 2021 e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2021 (che dispongono il riversamento all'entrata entro il 15 ottobre 2021 delle somme non utilizzate di seguito indicate), autorizza la società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44 (destinate al pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19), non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede, quanto a 14.522.582 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT si limita a ribadire il contenuto del comma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanzia pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Trattenimento da parte della Società Sport e Salute Spa delle somme ad essa trasferite non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato e non utilizzate	s	c				14,523			14,523		
Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DI n. 154/2008	s	k				-14,523			-14,523		

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che i 14,5 milioni di euro circa indicati dal dispositivo corrispondano effettivamente alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti e ancora non riversate all'entrata dalla società Sport e Salute spa, anche considerando che il fondo utilizzato a copertura presenta le occorrenti disponibilità.

Andrebbe tuttavia chiarito a quale titolo la Società in questione abbia trattenuto finora (ovvero prima del presente provvedimento) le somme eccedenti, atteso che la scadenza per il loro riversamento all'entrata (15 ottobre 2021) risulta ampiamente superata.

Articolo 17

(Disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 la durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 2 autorizza le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ad acquistare "notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati". Si prevede che: i suddetti servizi siano acquistati dalle agenzie di stampa iscritte in apposito elenco tenuto presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; tali acquisti siano effettuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, disciplinata dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 prevede che ai fini di cui al comma 2, Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria operi quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato (comprese le relative articolazioni periferiche), gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali.

Il comma 4 stabilisce che nell'elenco possano essere iscritte le agenzie di stampa di rilevanza nazionale. L'individuazione di tali agenzie è demandata ad un decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (30 dicembre 2022). Il decreto è emanato sulla base degli elementi informativi forniti da un apposito Comitato, entro 60 giorni dalla propria costituzione. Tale Comitato è chiamato a fornire una proposta recante, tra l'altro, specifici criteri e parametri per la definizione del fabbisogno e dei corrispettivi dei servizi acquisiti con la suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il Comitato, costituito "tempestivamente" (recita la disposizione), è composto da non oltre cinque componenti, scelti tra: magistrati ordinari o amministrativi, professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale; giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale. È previsto che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 5 dispone che per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di indicate al comma 2 possano acquistare "servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale", anche di carattere video fotografico, da agenzie diverse dalle agenzie di rilevanza nazionale iscritte nell'elenco disciplinato dal comma 4. Tale facoltà è condizionata all'esperimento di una procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o di una procedura aperta (rispettivamente disciplinate dagli articoli 62 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il Codice dei contratti pubblici).

La RT evidenzia sul comma 1 proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la scadenza dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri con le agenzie di stampa; tale scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2022 ai sensi all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La proroga semestrale non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 dei contratti con le Agenzie di stampa comporta una spesa di 23 milioni di euro a valere sugli ordinari stanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, anno finanziario 2023.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Si prevede, in particolare, che presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri venga istituito un apposito elenco delle Agenzie di stampa e che il predetto Dipartimento opera quale centrale di committenza, funzione quest'ultima già svolta ai sensi dell'articolo 2 della legge 237/1954, nell'interpretazione autentica recata dall'art. 55, c. 24, L. n° 449/1997.

Inoltre, è istituito un Comitato per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata. Ai componenti del predetto Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

A tutte le attività connesse dalle disposizioni in esame, ivi incluso la tenuta dell'elenco e il supporto tecnico al predetto Comitato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Assicura che le disposizioni pertanto non determinano nuovi e ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1 andrebbe assicurata la capienza del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio per fare fronte all'onere previsto dalla norma e l'assenza di effetti di impatto sui saldi.

Occorre soffermarsi sulla istituzione al comma 4 di un Comitato presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, per cui la disposizione in esame si limita a prevedere che ai componenti non siano corrisposti emolumenti o rimborsi comunque denominati.

Sul punto, posto che la RT si limita ad assicurare che ai fini della tenuta dell'elenco e per il supporto tecnico al predetto Comitato, si provvederà attraverso il medesimo Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, va ancora una volta ribadito che l'assicurazione di neutralità riportata in RT non costituisce mai garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri.

Pertanto, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di invarianza nel dispositivo, con la quale dovrebbe accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma 6-bis della legge di contabilità.

Articolo 18

(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020:

- la lettera a) differisce dal 7 giugno 2022 al 7 giugno 2023 il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;
- la lettera b) considera prorogabile per 2 anni (finora soltanto per uno) la durata dell'incarico (che resta a titolo gratuito) del Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 (ruolo finora rivestito dal Prefetto di Messina). La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2023.

La RT ricorda che per le spese connesse alla realizzazione del complesso ospedaliero di Siracusa, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 42-bis, si provvede “*a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze*”. I fondi per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero confluiscono in un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42-bis. Ai sensi del comma 2 di detto articolo l'incarico del Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito. Il citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988 stabilisce che per la realizzazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti è stanziato un importo complessivo di 34 miliardi di euro. Pertanto, le modifiche di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT prosegue illustrando la situazione attuale del processo di realizzazione del complesso ospedaliero. Ad oggi risulta completato il procedimento tecnico-

amministrativo di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed è stato avviato l'*iter* per la redazione del progetto definitivo. Le risorse destinate alle spese per il personale della struttura commissariale, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, trovano copertura economica all'interno della contabilità speciale nel quadro economico di progetto.

A tal riguardo, l'accordo di programma previsto dall'articolo 42-*bis*, comma 5, del citato decreto-legge n. 23 del 2020, è stato recentemente formalizzato e si è in attesa del relativo perfezionamento.

L'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori, previa ultimazione del progetto definitivo, realizzazione del progetto esecutivo ed acquisizione dell'effettiva disponibilità delle somme necessarie per la stipula di impegni giuridicamente vincolanti, è previsto nel corso dell'anno 2023.

I tempi di realizzazione dell'opera saranno dettagliati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, precisando che in sede di concorso di idee e di progetto di fattibilità era stata prevista una durata triennale di esecuzione dei lavori. Si evidenzia che fino ad oggi, in assenza della formalizzazione dell'accordo di programma, la Regione Siciliana – per il tramite dell'ASP di Siracusa – ha provveduto ad anticipare le somme sulla contabilità speciale del Commissario, indispensabili per garantire la copertura economica della fase di progettazione e l'operatività della struttura di supporto al Commissario.

In relazione al comma 2 la RT sottolinea che l'incarico in questione, secondo quanto previsto dal citato articolo 11-*ter*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2021, è svolto a titolo gratuito. Inoltre, tenuto conto che le risorse finanziarie per spese di personale e di funzionamento della struttura a supporto del Commissario sono già previste fino alla fine dell'anno 2023, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare per i profili di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT. Si evidenzia tuttavia che proprio la ricostruzione della situazione inerente allo stato dei lavori per la realizzazione del complesso ospedaliero induce a ritenere non realizzabile il suo completamento anche entro la data - ora prevista - del 7 giugno 2023.

Articolo 19

(Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)

Il comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati".

Il comma 2 posticipa di tre anni, cioè dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2025, l'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania del 2009.

Il comma 3 specifica che dall'attuazione dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che il comma 1, avendo contenuto ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai commi 2 e 3, la RT sottolinea che la proroga del termine di operatività dell'UTA e dei rapporti di lavoro in essere a tale data, è volta a garantirne la piena integrità e continuità operativa e rappresenta un'esigenza oggettiva per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

La parte più rilevante dell'attività dell'UTA attiene alla gestione del contenzioso che, allo stato attuale, genera una massa debitoria accertata di circa 101,7 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i numerosi contenziosi in corso di definizione nel caso di pronunce giudiziali sfavorevoli per l'Amministrazione.

Nel corso del triennio 2023-2025, l'UTA, con le risorse disponibili e agli esiti delle attività di recupero intraprese e da intraprendere, sarebbe in grado di far fronte alle attività di estinzione della massa debitoria accertata e di eventuali nuove pronunce giudiziali sfavorevoli.

In particolare, la RT sottolinea come il contenzioso ha prodotto nell'anno in chiusura, 53 sentenze di cui 43 favorevoli o parzialmente favorevoli per un valore di circa 350 milioni di euro, a fronte di sentenze sfavorevoli per circa 34 milioni di euro.

Gli oneri necessari al funzionamento dell'UTA (compresi i costi per il conferente personale) anche per il triennio 2023-2025, comunque contenuti entro € 1.500.000,00/anno, sono ampiamente e autonomamente assicurati dai proventi rinvenienti da piani di rientro attivi, già formalizzati ed operanti, relativi a specifiche posizioni debitorie verso l'UTA stessa del Comune di Salerno e del Comune di Napoli, senza alcun gravame sostanziale, quindi, per il bilancio dello Stato.

Nello specifico, il dato relativo ai costi di struttura (circa 1,5 milioni annui) si compone nel modo seguente:

- a) 1,3 milioni di euro per gli oneri relativi al personale dirigenziale ed "in comando" (2 dirigenti+30 unità + 3 PTU);
- b) 175 mila euro per i consulenti dell'Avvocatura di Stato e della Corte dei Conti (5 unità);

c) 32 mila euro per compensi professionali esterni (1 unità) per cui persiste la necessità di avvalimento ed assolutamente non soggetta a stabilizzazione.

Con atti stragiudiziali, infatti, di rep. n. 74/2018 in data 21.6.2018 e rep. n. 82/2019 in data 9/12/2019 tra l'UTA e, rispettivamente, il Comune di Salerno e il Comune di Napoli, sono assicurate regolari rimesse annuali, pari a € 1.249.182,89 da parte del Comune di Salerno e € 4.387.588,64 da parte del Comune di Napoli, per complessivi € 5.636.771,53/anno, che sicuramente copriranno il periodo di proroga triennale.

La certezza, quindi, anche di tali sole risorse finanziarie, fondate su atti formali e già in corso di regolare esecuzione da parte dei Comuni di Salerno e Napoli, non gravanti sul bilancio dello Stato in quanto frutto dell'autonoma attività dell'UTA di recupero-giudiziale e stragiudiziale-di proprie posizioni creditorie, garantisce ampiamente la copertura di tutti gli oneri di funzionamento dell'UTA medesima per il triennio 2023-2025, inclusi quelli, prevedibilmente nuovi e maggiori, connessi alla indefettibile transizione digitale prevista ed auspicata per ogni struttura della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, in merito al comma 1, attesa la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni e considerato che il comma 5-bis, dell'articolo 42, del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede per tali finalità lo stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, andrebbero forniti chiarimenti circa gli impatti che la proroga potrebbe determinare sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, se tali effetti sono in linea con quanto già scontato nei tendenziali.

Con riferimento alla proroga dell'operatività dell'UTA, stante i chiarimenti forniti dalla RT circa la copertura degli oneri di funzionamento della struttura e attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20

(Proroga di termini in materia di politiche per il mare)

La norma prevede che per il solo anno 2023, il termine del 31 maggio per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, è prorogato al 31 luglio 2023.

La RT afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, prevede la proroga del termine per la trasmissione alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 21

(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

Il comma 1 proroga dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024, i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione. La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di addetti dei servizi realizzate nelle operazioni d'istituto, è consentito utilizzare le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS), previa comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione. Infine, viene prorogata la misura che consente all'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - di autorizzare gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità²¹.

Il comma 2 proroga al 31 gennaio 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

La RT rileva che la disposizione, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

²¹ Resta ferma la disposizione generale che consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ad indicare le generalità di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime (art. 497, comma 2-bis, c.p.p.). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

La disposizione proroga, inoltre, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

Sul comma 2 evidenzia che la disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo.

Assicura che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 22

(Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 31-*octies* del decreto-legge n. 137 del 2020:

- la lettera a) proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime di sospensione di responsabilità previsto dall'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020;
- la lettera b) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo per la definizione delle modifiche da apportare all'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione agli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa.

Il comma 2, modificando l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, prevede chi i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel registro nazionale aiuti siano prorogati per quelli in scadenza fino al 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, per quelli in scadenza fino al 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, per quelli in scadenza fino al 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024 (sul punto la RI ricorda che gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti - RNA - di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati).

La RT assicura che le disposizioni dei commi 1 e 2 sono di tipo procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RI chiarisce che, considerato l'elevatissimo numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla Sezione 3.1 e alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», la proroga si rende necessaria per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare le relative registrazioni entro i termini prescritti, tenendo conto degli ulteriori dati comunicati dai contribuenti con l'apposita autodichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2022 [Nota di lettura n. 9](#)
A.S. 361: "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici"
- " [Nota breve n. 2](#)
Documento programmatico di bilancio 2023
- Dic 2022 [Nota di lettura n. 10](#)
A.S. 389: "Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina"
- " [Nota di lettura n. 11](#)
A.S. 391: "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici"
- " [Nota di lettura n. 12](#)
A.S. 393: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 13](#)
A.S. 442: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"(Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria
- " [Nota di lettura n. 14](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (**Atto del Governo n. 10**)
- Gen 2023 [Nota di lettura n. 16](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (**Atto del Governo n. 15**)
- " [Nota di lettura n. 17](#)
Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (**Atto del Governo n. 11**)
- " [Nota di lettura n. 18](#)
Fornitori servizi crowdfunding per le imprese (**Atto del Governo n. 13**)
- " [Nota di lettura n. 19](#)
Obblighi di informazione imprese di investimento (**Atto del Governo n. 16**)
- " [Nota di lettura n. 20](#)
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 8**)